

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

in videoconferenza

dd. 26 FEBBRAIO 2021
ad ore 20,30

Il giorno **VENTISEI** del mese di **FEBBRAIO** dell'anno **DUEMILAVENTUNO**, alle **ore 20,30** in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica (mediante streaming) di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. n. 1925 dd. 19.02.2021).

Presenti n. 17 Consiglieri:

1. ALTERIO MARIA RITA
2. ANTOLINI EUGENIO
3. ARMANI ALBERTO
4. BERTASO DANIELE
5. CAPPELLO OMAR
6. DORNA LUCA
7. FAILONI MARIO
8. FIORONI GIANMARCO
9. GIRARDINI MIRELLA - Presidente
10. NICOLUSSI FEDERICO
11. PAROLARI ROMINA
12. ROSSARO NICOLA
13. SALVATERRA FERRUCCIO
14. SCALFI LUCA
15. SFORZA MIRKO
16. STEFANI ROBERTO
17. ZAMBONI ROBERTO

Assenti giustificati i signori:

1. SANTONI KARYN

Assiste in videoconferenza il Segretario Generale dott. Diego Viviani, presente in Municipio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Mirella Girardini, in videoconferenza e presente nella sede Municipale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del **26 febbraio 2021**

1. Nomina scrutatori. Approvazione verbale della seduta precedente dd. 21 dicembre 2020.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2020 avente ad oggetto "Cessione delle neo pp.ff. 3942/4 e 2582/3 in C.C. Tione I^ parte, località Pisiniga all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento per la costruzione di una cabina elettrica. Estinzione del diritto di uso civico e sdemanializzazione. Parere relativo ai lavori ricadenti in fascia di rispetto stradale."
4. Rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2020 avente ad oggetto "Cessione della neo p.f. 3585/8 in C.C. Tione I^ parte, località Scraniga all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento per la costruzione di una cabina elettrica. Estinzione del diritto di uso civico. Parere relativo ai lavori ricadenti in fascia di rispetto stradale".
5. Classificazione della neo p.f. 90/6 in C.C. Saone nel centro abitato di Saone a bene demaniale comunale.
6. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 951 in C.C. Tione I^ parte, località Daè.
7. Approvazione del Bilancio di previsione esercizi 2021 – 2022 – 2023 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.
8. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione del Regolamento comunale.
9. Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e della nota integrativa.
10. Approvazione consuntivo Legato Sale Saone 2020.
11. Approvazione aggiornamento al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
12. Esame ed approvazione del Regolamento per la concessione di finanziamenti per la sistemazione di immobili montani nell'ambito del progetto "Ospitalità diffusa".
13. Esame ed approvazione della convenzione per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria della passerella sul fiume Arnò.
14. Modifica all' art. 2 dello Statuto di GEAS S.p.A.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione verbale della seduta precedente dd. 21 dicembre 2020.

La Presidente presente in Municipio e collegata in videoconferenza dà il via allo streaming.

Si presentano problemi di collegamento con lo streaming che vengono a breve risolti e la Presidente dichiara definitivamente aperta la seduta pubblica.

Procede quindi alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Cappello Omar e Dorna Luca.

Si passa all'approvazione del verbale della seduta precedente del 21 dicembre 2020.

Il verbale viene approvato con n. 17 voti favorevoli su n. 17 Consiglieri presenti e votanti per appello nominale.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

Deliberazione n. 1/2021 dd. 26.02.2021

OGGETTO: Rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2020 avente ad oggetto "Cessione delle neo pp.ff. 3942/4 e 2582/3 in C.C. Tione I^ parte, località Pisiniga all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento per la costruzione di una cabina elettrica. Estinzione del diritto di uso civico e sdemanializzazione. Parere relativo ai lavori ricadenti in fascia di rispetto stradale."

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco.

Vista l'istanza presentata in data 05.05.2020, prot. n. 5218, dal signor Ventura Matteo in qualità di Presidente dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento di permesso di costruire per la "costruzione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT a servizio della località Pisiniga su parte delle pp.ff. 3942/1 e 2582/1 in C.C. Tione I^ parte, località Pisiniga" con allegato progetto a firma dell'ing. Bondioli Francesco e relazione geologica-geotecnica a firma del dott.geol. Alberti Silvio.

Specificato che i beni di uso civico ai sensi della L. 1766/1927 a favore della Frazione di Tione, sono amministrati dal Comune di Tione di Trento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.P. 6/2005.

Specificato che l'intervento richiesto prevede la costruzione di una cabina elettrica su parte delle pp.ff. 3942/1 e 2582/1 in C.C. Tione I^ parte, località Pisiniga e che la p.f. 3942/1 risulta iscritta nella partita tavolare 13 quale "strada" intestata al Comune di Tione di Trento – beni demaniali, mentre la p.f. 2582/1 risulta iscritta nella partita tavolare 125 intestata alla Frazione di Tione del Comune di Tione di Trento assoggettata alla Legge 16.6.1927, n. 1766, con natura di terre ad uso civico.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2020 avente ad oggetto "Cessione delle neo pp.ff. 3942/4 e 2582/3 in C.C. Tione I^ parte, località Pisiniga all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento per la costruzione di una cabina elettrica. Estinzione del diritto di uso civico e sdemanializzazione. Parere relativo ai lavori ricadenti in fascia di rispetto stradale".

Preso atto che con nota datata 12.01.2021, prot. n. 356, è stata richiesta al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento l'autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico ai sensi della L.P. 14 giugno 2005, n. 6.

Preso atto che secondo quanto evidenziato dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento con nota pervenuta in data 22.01.2021, prot. n. 839, per la fattispecie in oggetto : *"L'estinzione del vincolo d'uso civico in quanto finalizzata alla cessione all'Azienda Servizi Municipalizzati per la realizzazione di due cabine elettriche pare più correttamente rientrare nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 3*

lettera b) della L.P. 6/05 che ammette l'estinzione del vincolo d'uso civico finalizzata alla realizzazione a beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del comune di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, come nel caso di specie. In tal caso non è necessario, come previsto dalle direttive approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2161 del 11 ottobre 2013, provvedere alla compensazione della perdita di patrimonio d'uso civico. I proventi che derivano dalla cessione devono essere destinati, in conformità all'articolo 10 della L.P. 6/05, a favore del patrimonio d'uso civico della frazione di Tione del comune di Tione di Trento."

Preso atto quindi della necessità di rettificare quanto stabilito con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2020 secondo le indicazioni del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento sopra riportate.

Richiamata la pratica e quanto già specificato ed evidenziato con deliberazione consiliare n. 48 del 21.12.2020 e la perizia di stima relativa alla neo p.f. 3585/8 in C.C. Tione I^ parte in località Scraniga ed alle neo pp.ff. 2582/3 e 3942/4 in C.C. Tione I^ parte in località Pisiniga, a firma del geometra Scalfi Carla che quantifica il valore delle particelle oggetto della presente deliberazione in euro 110,00.

Vista la L.P. 6/2005 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".

Preso atto che si rende necessario effettuare l'estinzione del diritto di uso civico della neo p.f. 2582/3 di mq. 49, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b), della L.P. 6/2005 che ammette l'estinzione del vincolo d'uso civico finalizzata alla realizzazione a beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del comune di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, così come evidenziato dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento con nota pervenuta in data 22.01.2021, prot. n. 839.

Rilevato quindi che non è più necessario provvedere alla compensazione della perdita di patrimonio d'uso civico.

Visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 41/2010.

Visto il C.E.L. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti n. 17 favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di **RETTIFICARE**, per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione consiliare n. 48 del 21.12.2020 secondo le indicazioni del competente Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento pervenute in data 22.01.2021, prot. n. 839, estinguendo il vincolo di uso civico gravante sulla neo p.f. 2582/3 di mq. 49, così come risultante dal tipo di frazionamento nr. 512/2020 redatto dal

- geometra Venturini Fabio approvato in data 29.09.2020, staccata dalla p.f. 2582/1 in C.C. Tione I^ parte, località Pissiniga, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b), della L.P. 6/2005, specificando che non è più necessario, come previsto dalle direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2161 del 11 ottobre 2013, provvedere alla compensazione della perdita di patrimonio d'uso civico;
2. di **RICHIEDERE** al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. l'autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico;
 3. di **CEDERE** all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento le neo pp. ff. 2582/3 e 3942/4 in C.C. Tione I^ parte, località Pissiniga, così come risultanti dal tipo di frazionamento nr. 512/2020 redatto dal geometra Venturini Fabio approvato in data 29.09.2020, al fine di realizzare una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT a servizio della località Pissiniga, specificando che tutte le spese derivanti dal presente provvedimento saranno a carico dell'A.S.M. di Tione di Trento e che l'Azienda stessa dovrà versare alla Frazione del Comune di Tione di Trento l'importo di euro 110,00 sulla base della perizia di stima a firma del geometra Scalfi Carla, asseverata in data 10.12.2020 prot. n. 14204, importo che sarà destinato, in conformità all'articolo 10 della L.P. 6/05, a favore del patrimonio d'uso civico della frazione di Tione del comune di Tione di Trento;
 4. di **INCARICARE** il Sindaco della stipulazione del contratto di cessione di cui sopra e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
 5. di **SPECIFICARE** che rimane salvo il contenuto della delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2020 non oggetto di rettifica con la presente deliberazione come sopra evidenziato;
 6. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
 7. di **EVIDENZIARE** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi :
 - ✓ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto 3 all'O.d.G.

INTERVENTI

La Presidente passa la parola al geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico comunale che è collegato e che spiega le rettifiche necessarie; la Provincia - Servizio Autonomie Locali - ha sollevato due questioni relative alla deliberazione che si va a rettificare ritenendo che lo sgravio ricada nella lettera b) e non nella lettera c) dell'art. 16 della L.P., in quanto vi è la finalità di realizzare opere di pubblica utilità. Inoltre la PAT ha anche specificato che non serve compensazione uso civico, però deve esservi il pagamento da parte di ASM e Frazione di Tione (€ 110,00).

Punto 4 all'O.d.G.

Deliberazione n. 2/2021 dd. 26.02.2021

OGGETTO: Rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2020 avente ad oggetto "Cessione della neo p.f. 3585/8 in C.C. Tione I^ parte, località Scraniga all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento per la costruzione di una cabina elettrica. Estinzione del diritto di uso civico. Parere relativo ai lavori ricadenti in fascia di rispetto stradale".

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco.

Vista l'istanza presentata in data 05.05.2020, prot. n. 5219, dal signor Ventura Matteo in qualità di Presidente dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento di permesso di costruire per la "costruzione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT a servizio della località Scraniga su parte della p.f. 3585/1 in C.C. Tione I^ parte, località Scraniga" con allegato progetto a firma dell'ing. Bondioli Francesco e relazione geologica-geotecnica a firma del dott.geol. Alberti Silvio.

Specificato che i beni di uso civico ai sensi della L. 1766/1927 a favore della Frazione di Tione, sono amministrati dal Comune di Tione di Trento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.P. 6/2005.

Specificato che l'intervento richiesto prevede la costruzione di una cabina elettrica su parte della p.f. 3585/1 in C.C. Tione I^ parte, località Scraniga, inserita nella partita tavolare 125 intestata alla Frazione di Tione del Comune di Tione di Trento assoggettata alla legge 16.6.1927, n. 1766, con natura di terre ad uso civico e la realizzazione di un pozzetto interrato sul sedime della strada costituente la p.f. 3975 in C.C. Tione I^ parte.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2020 avente ad oggetto "Cessione della neo p.f. 3585/8 in C.C. Tione I^ parte, località Scraniga all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento per la costruzione di una cabina elettrica. Estinzione del diritto di uso civico. Parere relativo ai lavori ricadenti in fascia di rispetto stradale".

Preso atto che con nota datata 12.01.2021, prot. n. 356, è stata richiesta al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento l'autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico ai sensi della L.P. 14 giugno 2005, n. 6.

Preso atto che secondo quanto evidenziato dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento con nota pervenuta in data 22.01.2021, prot. n. 839, per la fattispecie in oggetto : *"L'estinzione del vincolo d'uso civico in quanto finalizzata alla cessione all'Azienda Servizi Municipalizzati per la realizzazione di due cabine elettriche pare più correttamente rientrare nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 3 lettera b) della L.P. 6/05 che ammette l'estinzione del vincolo d'uso civico finalizzata*

alla realizzazione a beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del comune di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, come nel caso di specie. In tal caso non è necessario, come previsto dalle direttive approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2161 del 11 ottobre 2013, provvedere alla compensazione della perdita di patrimonio d'uso civico. I proventi che derivano dalla cessione devono essere destinati, in conformità all'articolo 10 della L.P. 6/05, a favore del patrimonio d'uso civico della frazione di Tione del comune di Tione di Trento."

Preso atto quindi della necessità di rettificare quanto stabilito con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2020 secondo le indicazioni del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento sopra riportate.

Richiamata la pratica e quanto già specificato ed evidenziato con deliberazione consiliare n. 49 del 21.12.2020 e la perizia di stima relativa alla neo p.f. 3585/8 in C.C. Tione I^ parte in località Scraniga ed alle neo pp.ff. 2582/3 e 3942/4 in C.C. Tione I^ parte in località Pisiniga, a firma del geometra Scalfi Carla che quantifica il valore delle particelle oggetto della presente deliberazione in euro 238,00.

Vista la L.P. 6/2005 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".

Preso atto che si rende necessario effettuare l'estinzione del diritto di uso civico della neo p.f. 3585/8 di mq. 119 ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b), della L.P. 6/2005 che ammette l'estinzione del vincolo d'uso civico finalizzata alla realizzazione a beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del comune di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, così come evidenziato dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento con nota pervenuta in data 22.01.2021, prot. n. 839.

Rilevato quindi che non è più necessario provvedere alla compensazione della perdita di patrimonio d'uso civico.

Visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 41/2010.

Visto il C.E.L. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Dato atto che al momento della votazione il Consigliere Luca Scalfi risulta scollegato dalla videoconferenza e quindi non partecipa alla votazione.

Con voti n. 16 favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di **RETTIFICARE**, per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione consiliare n. 49 del 21.12.2020 secondo le indicazioni del competente Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento pervenute in data 22.01.2021, prot. n. 839, estinguendo il vincolo di uso civico gravante sulla neo

- p.f. 3585/8 di mq. 119, staccata dalla p.f. 3585/1 in C.C. Tione I^ parte, località Scraniga, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b), della L.P. 6/2005, specificando che non è più necessario, come previsto dalle direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2161 del 11 ottobre 2013, provvedere alla compensazione della perdita di patrimonio d'uso civico;
2. di **RICHIEDERE** al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. l'autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico;
 3. di **CEDERE** all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento la neo p.f. 3585/8 in C.C. Tione I^ parte in località Scraniga, così come risultante dal tipo di frazionamento nr. 513/2020 redatto dal geometra Venturini Fabio approvato in data 29.09.2020, al fine di realizzare una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT a servizio della località Scraniga, specificando che tutte le spese derivanti dal presente provvedimento saranno a carico dell'A.S.M. di Tione di Trento e che l'Azienda stessa dovrà versare alla Frazione del Comune di Tione di Trento l'importo di euro 238,00 sulla base della perizia di stima a firma del geometra Scalfi Carla, asseverata in data 10.12.2020 prot. n. 14204, importo che sarà destinato, in conformità all'articolo 10 della L.P. 6/05, a favore del patrimonio d'uso civico della frazione di Tione del comune di Tione di Trento;
 4. di **INCARICARE** il Sindaco della stipulazione del contratto di cessione di cui sopra e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
 5. di **SPECIFICARE** che rimane salvo il contenuto della delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2020 non oggetto di rettifica con la presente deliberazione come sopra evidenziato;
 6. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
 7. di **EVIDENZIARE** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto 4 ODG

INTERVENTI

Relaziona il geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico comunale.

Spiega che si tratta di una situazione analoga a quella relativa al punto 3 dell'ordine del giorno. Si tratta ancora di richiesta della PAT in base alla quale si deve operare ai sensi della lettera b) e non della lettera c) dell'art. 16 della Legge Provinciale di riferimento; inoltre non serve compensazione e la Frazione va compensata con un valore stimato di € 238,00 da parte di ASM.

Al momento della votazione del presente punto risulta scollegato dalla videoconferenza il Consigliere Luca Scafì, pertanto la votazione avviene con n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 3/2021 dd. 26.02.2021

OGGETTO: Classificazione della neo p.f. 90/6 in C.C. Saone nel centro abitato di Saone a bene demaniale comunale.

LM1200 EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco.

Vista l'istanza presentata in data 29.10.2019, prot. n. 12829, dai signori Leonardi Lorenzo e Cristian e Valentini Carmen per ottenere il prolungamento in mappa dell'attuale sedime della p.f. 90/6 C.C. Saone come da autorizzazione di passo carraio n. 06/2018, prot. 8904 e deliberazione della Giunta Comunale n. 157/2018 e la trasformazione della p.f. 90/6 dall'attuale destinazione a bene patrimoniale del Comune di Tione di Trento a bene demaniale del Comune di Tione di Trento.

Preso atto che la predetta richiesta è stata presentata al fine di tutelare e garantire il passaggio autorizzato, in quanto lo stesso sarà utilizzato come accesso a varie proprietà private oltre a quelle dei richiedenti.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 157/2018 di data 17.07.2018 avente ad oggetto: "Autorizzazione ai signori Leonardi Lorenzo e Cristian e Valentini Carmen ad eseguire lavori sulla p.f. 90/2 in C.C. Saone di proprietà comunale e parere relativo alla realizzazione di un nuovo accesso carraio".

Vista l'autorizzazione di passo carraio n. 06/2018 di data 26.07.2018, prot. n. 8904, relativa alla realizzazione di un nuovo accesso carraio nell'abitato della frazione di Saone lungo via della Croce in corrispondenza della p.f. 91/3 in C.C. Saone.

Preso atto che la p.f. 90/6 in C.C. Saone individua in mappa una strada ed un marciapiede realizzati nel 2015 dal Comune di Tione di Trento sulla base del progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale approvato con delibera della Giunta Comunale n. 86/2015 di data 10.04.2015 e successiva variante approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 197/2015 dd. 25.08.2015, strada che risulta stata prolungata nel corso del 2018 a cura e spese dei signori Leonardi Lorenzo e Cristian e Valentini Carmen, come autorizzato con la precitata delibera della Giunta Comunale n. 157/2018.

Specificato che quanto realizzato ha consentito il potenziamento del tratto iniziale della strada comunale lungo via della Croce nell'abitato di Saone, attraverso il suo allargamento e la realizzazione di un marciapiede nonché la costruzione di una viabilità secondaria di accesso alla p.f. 90/2, che rappresenterà la futura area sportiva a servizio della comunità saonese.

Preso atto che con nota datata 07.11.2019, prot. n. 13184, è stato comunicato ai richiedenti la possibilità di accogliere la richiesta presentata in data 29.10.2019, prot. n. 12829, subordinatamente al completamento dei lavori della strada sulle pp. ff. 90/6

e 90/2 in C.C. Saone come da prescrizioni di cui alla delibera di Giunta nr. 157/2018, alla predisposizione a cura e spese dei richiedenti del tipo di frazionamento relativo al prolungamento della strada sulla p.fond. 90/6 in C.C. Saone, nonché alla approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione di classificazione della strada tra le strade comunali e della inclusione della stessa tra i beni demaniali del Comune.

Visto il Tipo di Frazionamento n. 711/2020 a firma del geometra Scalfi Giacomo, incaricato dai signori Leonardi Lorenzo e Cristian e Valentini Carmen, approvato dall'ufficio Catasto di Tione in data 18.01.2021 con il quale è stata ampliato il sedime della p.f. 90/6 in C.C. Saone di mq. 53 su parte dell'attuale p.f. 90/2 dove i richiedenti hanno eseguito a loro spese un prolungamento per circa ml 11 della strada comunale e realizzato un nuovo accesso carraio come autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 157/2018 ed autorizzazione di passo carraio n. 06/2018 e considerato che i predetti lavori sono stati urbanisticamente autorizzati con il permesso di costruire n. 24/2018 rilasciato in data 26.07.2018, prot. n. 8908 ai signori Leonardi Lorenzo e Cristian e Valentini Carmen.

Visto il certificato di regolare esecuzione a firma del geometra Scalfi Giacomo presentato in data 16.02.2021, prot. n. 1800, riferito ai lavori eseguiti dai signori Leonardi Lorenzo e Cristian e Valentini Carmen sulla proprietà comunale p.f. 90/2 in C.C. Saone autorizzati con delibera della Giunta Comunale n. 157/2018.

Ritenuto quindi possibile procedere alla trasformazione della neo p.f. 90/6 in C.C. Saone di mq. 448 nel centro abitato della frazione di Saone, così come identificata dal tipo di frazionamento nr. 711/2020 a firma del geometra Scalfi Giacomo approvato in data 18.01.2021, da bene patrimoniale a bene demaniale del Comune di Tione di Trento in quanto il medesimo bene risulta costituito parte da una strada e parte da un marciapiede attiguo alla strada comunale lungo via della Croce nell'abitato della frazione di Saone.

Viste le previsioni degli articoli 64 e 65 del vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 27/2018 dd. 11.10.2018 e s.m. che stabilisce che per il passaggio di beni dal patrimonio comunale al patrimonio demaniale necessita apposita deliberazione del Consiglio comunale, da pubblicare in modo che sia assicurata la massima pubblicità della stessa ai sensi dell'art. 829, comma 2, del Codice Civile.

Dato atto che per la pubblicità delle deliberazioni, stante che nulla è stabilito né dal Regolamento di Contabilità né da altre regolamentazioni, si provvede in modo simile a quanto previsto per la classificazione e la declassificazione delle strade comunali e quindi oltre alla pubblicazione consueta della deliberazione (10 giorni all'Albo) si provvederà a pubblicare apposito avviso relativo all'approvazione della presente deliberazione per 15 giorni all'albo comunale.

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1973, n. 42 recante "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale", in particolare l'articolo 6 .

Considerato che la parte della p.f. 90/6 destinata a strada con la presente deliberazione viene classificata tra le strade comunali ai sensi dell'articolo 6 della L.P. 42/73.

Visti gli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

Esaminati i dati tavolari, catastali ed urbanistici relativi agli immobili oggetto di della presente deliberazione.

Visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 41/2010.

Visto il C.E.L. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Dato atto che il consigliere Luca Scalfi è rientrato in videoconferenza durante la trattazione del presente punto e prende parte alla votazione.

Con voti n. 17 favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di **CLASSIFICARE** quale bene demaniale comunale, ai sensi dell'articolo 6 della L.P. 42/73 ed ai sensi degli articoli 822 ed 824 del Codice Civile, per le motivazioni in premessa richiamate, la neo p.f. 90/6 in C.C. Saone di mq. 448 nel centro abitato della frazione di Saone così come identificata dal tipo di frazionamento nr. 711/2020 a firma del geometra Scalfi Giacomo approvato in data 18.01.2021;
2. di **CLASSIFICARE**, per le motivazioni in premessa richiamate, la predetta neo p.f. 90/6 tra le strade comunali;
3. di **SPECIFICARE** che sarà data pubblicità alla presente deliberazione anche con apposito avviso da pubblicare per 15 giorni all'albo comunale, precisando che gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni entro 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione;
4. di **SPECIFICARE** ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 42/73 che la presente deliberazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale viene emanata;
5. di **INCARICARE** il Sindaco e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
6. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
7. di **EVIDENZIARE** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto 5

INTERVENTI

Relazione il geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico Comunale, in videoconferenza.

Spiega che si tratta di classificare nei beni demaniali la diramazione di una strada nei pressi dell'area comunale destinata a zona sportiva. Privati si sono resi disponibili a realizzare un accesso stradale e l'Amministrazione comunale ha acconsentito evidenziando la necessità che la strada fosse pubblica e quindi bene demaniale quale strada comunale.

Il Consigliere Luca Scalfi, rientrato in videoconferenza partecipa alla votazione e specifica che è favorevole anche all'approvazione del punto 4 dell'ordine del giorno, prima trattato.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 4/2021 dd. 26.02.2021

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 951 in C.C. Tione I^a parte, località Daè.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco.

Vista l'istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/15 s.m.i. presentata in data 08.02.2021, prot. n. 1416, dalla signora Scandolari Maria Luisa relativa ai lavori per il recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 951 in C.C. Tione I^a parte, località Daè, con allegato progetto a firma dell'arch. Marzoli Aldo e relazione geologica e geotecnica a firma del dott.geol. Alberti Silvio firmata per presa visione dal progettista.

Preso atto che la richiedente signora Scandolari Maria Luisa ha dichiarato a pagina 2 del permesso di costruire che *"non sono stati reperiti titoli edilizi essendo l'immobile di remota costruzione e successivamente non è stato interessato da interventi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi"*.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1425 del 24.08.2015 è stato approvato il piano stralcio della Comunità delle Giudicarie relativo alle "aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed aree agricole di pregio provinciale" adottato in via definitiva dall'Assemblea della Comunità delle Giudicarie con deliberazione n. 12 di data 16 aprile 2015.

Preso atto che l'intervento richiesto ricade all'interno di un'area di protezione fluviale per quanto riguarda l'ambito ecologico dal Piano Stralcio del Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie approvato nel 2015 e richiamata la relativa relazione tecnica-forestale a firma del dott.for. Alberti Alessandro.

Vista la variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, in vigore dal 16.06.2010, in particolare la scheda n. 292 relativa all'immobile p.ed. 951 in C.C. Tione I^a parte, località Daè, che classifica l'immobile medesimo come "edificio da recuperare" con la tipologia di intervento del risanamento conservativo - R2.

Visto l'articolo 106 (interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici) della L.P. 15/15 s.m.i. di seguito riportato :

"1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche con

demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2. L'applicazione del comma 1 è esclusa nel caso di edifici assoggettati alla categoria del restauro od oggetto di vincolo ai sensi delle norme in materia di beni culturali.

3. Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e il contesto in cui è inserito.

4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina delle varianti di cui all'articolo 92. Queste varianti sono subordinate al parere preventivo della CPC, fatta eccezione per quelle in corso d'opera".

Preso atto che l'intervento previsto ricade in area di tutela ambientale dal Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in vigore dal 26.06.2008 e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Vista la delibera n. 33/2021 di data 21.01.2021 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con la quale è stata concessa l'autorizzazione ai soli fini della tutela paesaggistico-ambientale relativamente all'intervento oggetto della presente deliberazione.

Specificato che l'istanza di permesso di costruire in deroga non necessita del parere della Commissione Edilizia Comunale ai sensi degli articoli 7 e 9, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. e secondo quanto precisato dall'Assessore all'Urbanistica della P.A.T. con la nota informativa datata 12.10.2015, prot. n. 517354, pervenuta in data 12.10.2015, prot. n. 12832.

Dato atto che l'intervento richiesto in data 08.02.2021 relativamente alla completa demolizione e ricostruzione dell'immobile p.ed. 951 in C.C. Tione I^ parte, località Daè, risulta in contrasto con la tipologia di intervento ammissibile dalla variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano, ossia all'intervento di risanamento conservativo di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione che vieta la demolizione totale o parziale dell'edificio e quindi può essere applicato nella fattispecie il dispositivo normativo previsto all'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. in quanto viene assicurato comunque un recupero dell'edificio tutelato, classificato come insediamento storico montano, mediante la sua demolizione e ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie dello stesso.

Dato atto che l'autorizzazione di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 106, comma 1, della L.P. 15/15 s.m.i. è possibile in quanto l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per la tipologia di intervento prevista, come meglio evidenziato con perizia statica asseverata in data 17.02.2021 a firma dell'arch. Marzoli Aldo agli atti.

Visto il C.E.L. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Con voti n. 17 favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per appello nominale,

delibera

1. Di **autorizzare**, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano, ai sensi dell'articolo 106 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16 (risanamento conservativo) delle Norme di Attuazione della variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, il rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto in data 08.02.2021, prot. n. 1416, dalla signora Scandolari Maria Luisa, per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 951 in C.C. Tione I^ parte, località Daè, come da progetto a firma dell'arch. Marzoli Aldo.
2. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere con l'iter amministrativo relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto il 08.02.2021, con voti n. 17 favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
3. Di **DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto 6 ODG

INTERVENTI

Relaziona il geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico comunale.

Si tratta di una procedura prevista dalla normativa, una perizia statica ha attestato l'impossibilità di intervenire secondo i vincoli del PRG (recupero) per cui si può derogare alle previsioni, facendo recupero tramite demolizione e ricostruzione, secondo le caratteristiche dell'immobile precedente.

L'utente ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Tutela del Paesaggio della Comunità delle Giudicarie. Si tratta di una procedura già utilizzata e che riguarda situazioni pianificate ormai circa 15 anni fa, nel frattempo le situazioni sono cambiate e per intervenire va seguita questa strada.

Punto n. 7 odg

Deliberazione n. 5/2021 dd. 26.02.2021

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione esercizi 2021 – 2022 – 2023 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in merito alla formazione del bilancio di previsione degli esercizi 2021-2022-2023 e del Piano quinquennale dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.

Atteso che tali atti dell'Azienda Servizi Municipalizzati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa in data 12 ottobre 2020.

Esaminati i bilanci di previsione in oggetto, corredati dalle relazioni del Presidente – Legale Rappresentante e del Revisore dei Conti e presentati all'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale in adempimento a quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati.

Rilevato che l'Azienda fa fronte ai propri impegni inerenti la gestione elettrica e idrica e altre attività, secondo quanto relazionato ed esposto nel bilancio di previsione.

Dato atto che il Revisore dei Conti di ASM ha verificato la correttezza del bilancio ed espresso parere favorevole allo stesso.

Visto lo Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati vigente ed in particolare l'art. 27 e l'art. 35e dato atto che sono rispettate le previsioni statutarie.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Segretario generale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m.

Mediante votazione palese, espressa per appello nominale, il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 17
- voti favorevoli n. 17
- voti contrari n. zero
- astenuti n. zero

D E L I B E R A

1. **di prendere atto ed approvare**, per quanto di competenza, il bilancio di previsione esercizi 2021-2022-2023 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa nella seduta del 12/10/2020, nei seguenti importi riassuntivi, per sezione, relativi all'esercizio 2021:

CONTO ECONOMICO	ENERGIA €	ACQUA €	ALTRE ATTIVITA' €	TOTALE €
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.740.000,00	330.000,00	567.000,00	2.637.000,00
PROVENTI FINANZIARI	120.100,00	12.100,00	10.100,00	142.300,00
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	1.860.100,00	342.100,00	577.100,00	2.779.300,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.389.200,00	304.900,00	542.600,00	2.236.700,00
ONERI FINANZIARI	30.000,00	5.000,00	20.000,00	55.000,00
SVALUTAZIONI	-	-	-	-
IMPOSTE	440.900,00	32.200,00	14.500,00	487.600,00
TOTALE COSTI	1.860.100,00	342.100,00	577.100,00	2.779.300,00
DIFFERENZA	0	0	0	0

2. **di prendere atto** delle previsioni predette e del totale dei ricavi e costi dando atto che il bilancio di previsione non chiude in deficit conformemente alle previsioni dell'art. 35 dello statuto aziendale.
3. **di prendere atto ed approvare**, per quanto di competenza il bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023 nelle seguenti risultanze complessive:

CONTO ECONOMICO	2021	2022	2023
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.637.000,00	2.699.000,00	2.654.000,00
PROVENTI FINANZIARI	142.300,00	169.400,00	175.400,00
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-
TOTALE RICAVI	2.779.300,00	2.868.400,00	2.829.400,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.236.700,00	2.337.400,00	2.360.500,00
ONERI FINANZIARI	55.000,00	30.000,00	35.000,00
SVALUTAZIONI	-	-	-
IMPOSTE	487.600,00	501.000,00	433.900,00
TOTALE COSTI	2.779.300,00	2.868.400,00	2.829.400,00
DIFFERENZA	0	0	0

4. **di dare atto** che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
5. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto n.7 ODG

INTERVENTI

La Presidente spiega che sono presenti il Presidente e i collaboratori di ASM Panelatti e Armani e li prega di relazionare.

Il Presidente Matteo Ventura relaziona su attività e bilancio ASM utilizzando alcune slide che vengono proiettate a video.

Riassume le attività di ASM in particolare quelle storiche di produzione di energia, di distribuzione energia e di distribuzione e vendita acqua.

Inoltre vi sono servizi in stretta collaborazione con il Comune (illuminazione pubblica, gestione centrali termiche e gestione illuminazione votiva al cimitero).

Ripercorre l'organigramma aziendale e fatto ciò passa ad illustrare gli investimenti che ASM intende fare nei prossimi anni, previsti quasi 4.000.000,00 di € (3.950.000,00 €) nei prossimi cinque anni. Più del 50% degli investimenti saranno nel settore dell'energia, in particolare per la rete montana oltre a miglioramenti per centralina e per cabina di trasformazione MT/BT.

Si intende anche riqualificare la sede di Via Stenico per renderla più agibile all'utenza e pervenire ad un risparmio energetico.

Si intende inoltre procedere con il rinnovamento dell'illuminazione pubblica, installando lampade ad alta efficienza, ecc.

Relaziona quindi sulla produzione di energia idroelettrica nell'ultimo anno e sulla procedura che è ripresa per pervenire all'assunzione di un'ulteriore figura per il settore elettrico. Il concorso si era interrotto causa COVID, è ripreso e così si potrà disporre di una graduatoria per far fronte al futuro pensionamento prevedibile per fine anno.

Interviene l'Assessore Daniele Bertaso che ringrazia il Presidente e i collaboratori di ASM.

Evidenzia come ASM stia spingendo molto sia nel settore tradizionale (energia elettrica) puntando anche all'elettrificazione delle zone montane, settore complicato per via della normativa complessa che lo riguarda.

Oltre a ciò ASM sta lavorando anche in settori nuovi, in stretta collaborazione con il Comune (illuminazione pubblica e centrali termiche). Ringrazia per la collaborazione concreta e fattiva di ASM con il Comune.

Il Sindaco si associa ai ringraziamenti dell'Assessore Bertaso; ringrazia non solo per la parte tecnica ma anche per la parte economica, visto che buona parte dell'utile di ASM viene girato al Comune. La recente gestione di Bertaso e poi di Ventura, ing. Armani e dr. Panelatti è molto positiva.

Punto n. 8 ODG

Deliberazione n. 6/2021 dd. 36.02.2021

OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione del Regolamento comunale.

CZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997.

Premesso che:

- l'articolo 1 commi da 816 a 847 della L. n. 160/2019 ha istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone unico patrimoniale) in sostituzione dei precedenti Canone sulla pubblicità, Diritto sulle pubbliche affissioni e Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il nuovo Canone unico patrimoniale trova applicazione dal 01.01.2021;
- ai sensi del comma 821 della L. n. 160/2019 il Comune deve adottare un regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo Canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che erano disciplinati dai seguenti regolamenti comunali:

- a) regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. n. 446/97, approvato con deliberazione consiliare n. 104/1998 dd. 26.11.1998 e ss.mm.,
- b) regolamento per l'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, approvato con deliberazione consiliare n. 49/2008 dd. 30.12.2008 e ss.mm..

Preso visione dello schema di Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria allegato alla presente deliberazione e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che dice che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che si compone di nr. 65 articoli e nr. 3 allegati, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dal 01.01.2021, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 fissato al 31 marzo 2021.

Vista la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, viste le motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto l'articolo 1 commi da 816 a 847 della L n. 160/2019.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008 e ss.mm..

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 1 astenuto (Nicola Rossaro) espressi per appello nominale dai n. 17 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che si compone di nr. 65 articoli e nr. 3 allegati, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2021;
3. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituiti di seguito elencati restano

- operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi fino al 31.12.2020 nonché ai sensi dell'art. 64 del nuovo regolamento:
- a) regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. n. 446/97, approvato con deliberazione consiliare n. 104/1998 dd. 26.11.1998 e ss.mm.,
 - b) regolamento per l'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, approvato con deliberazione consiliare n. 49/2008 dd. 30.12.2008 e ss.mm..
4. di dare atto che copia del presente regolamento approvato andrà comunicato agli uffici competenti per darne attuazione ciascuno per la propria parte;
 5. di dichiarare la presente deliberazione vista la necessità di avere le tariffe approvate dal 1° gennaio, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 16 favorevoli, n. zero voti contrari e n. 1 astenuto (Nicola Rossaro), espressi per appello nominale dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
 6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto n. 8 odg

Interventi

Relazione l'Assessore Mario Failoni.

Si tratta di un regolamento che va adattato sulla base della L. 160/2019.

Il regolamento partirà dal 2021 e va a sostituire la precedente regolamentazione relativa a COSAP, occupazione aree pubbliche, pubblicità e pubbliche affissioni.

Il regolamento è stato predisposto sulla base di uno schema tipo predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini.

Si sofferma su alcune particolarità. La legge dà la possibilità di sopprimere, per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, il canone per le pubbliche affissioni che finora era obbligatorio per i Comuni con più di 3.000 abitanti.

Si ritiene di non applicare più questo canone, vista la previsione normativa e visto che l'introito era minimo e che l'applicazione comporterebbe comunque adeguamenti vari.

Ci sarà la possibilità per chi non effettua affissioni a fini economici di utilizzare autonomamente spazi appositi.

Poi vi sono svariate altre previsioni, tra cui quelle relative agli spazi mercatali.

Il regolamento è previsto dalla legge e propone quindi di adottarlo.

Al momento della votazione risulta scollegato dalla videoconferenza il Consigliere Nicola Rossaro che non partecipa al voto.

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 e seguenti)

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	6
Articolo 1.....	6
Ambito e finalità del regolamento	6
Articolo 2.....	6
Definizioni e disposizioni generali	6
Articolo 3.....	8
Presupposto del canone	8
Articolo 4.....	8
Soggetto obbligato.....	8
Articolo 5.....	9
Ufficio comunale competente	9
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	10
Articolo 6.....	10
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico	10
Articolo 7.....	11
Tipi di occupazione	11
Articolo 8.....	12
Occupazioni occasionali.....	12
Art. 9.....	12
Occupazioni d’urgenza.....	12
Articolo 10.....	13
Istanza e rilascio della concessione.....	13
Articolo 11.....	14
Titolarità della concessione e subentro	14
Articolo 12.....	16
Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta.....	16
Articolo 13.....	17
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio.....	17
Articolo 14.....	17
Decadenza ed estinzione della concessione	17
Articolo 15.....	18
Occupazioni abusive	18
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	19

Articolo 16.....	19
Istanze per i messaggi pubblicitari.....	19
Articolo 17.....	20
Tipologie di impianti pubblicitari.....	20
Articolo 18.....	22
Istruttoria amministrativa	22
Articolo 19.....	23
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	23
Articolo 20.....	24
Rinnovo, proroga e disdetta	24
Articolo 21.....	25
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	25
Articolo 22.....	25
Decadenza ed estinzione della autorizzazione	25
Articolo 23.....	26
Rimozione della pubblicità.....	26
Articolo 24.....	26
Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	26
Articolo 25.....	26
Il piano generale degli impianti pubblicitari e divieti.....	26
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	27
Articolo 26.....	27
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico ...	27
Articolo 27.....	29
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	29
Articolo 28.....	30
Suddivisione del territorio comunale	30
Articolo 29.....	30
Determinazione delle tariffe annuali.....	30
Articolo 30.....	32
Determinazione del canone	32
Articolo 31.....	33
Fattispecie non assoggettate al canone	33
Articolo 32.....	36
Riduzioni del canone.....	36
Articolo 33.....	36
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	36
Articolo 34.....	36

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	36
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	37
Articolo 35.....	37
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	37
Articolo 35.....	37
Pubbliche Affissioni	37
Articolo 36.....	38
Determinazione del canone e del servizio sulle pubbliche affissioni	38
Articolo 37.....	39
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.....	39
Articolo 38.....	39
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	39
Articolo 39.....	40
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	40
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	40
Articolo 40.....	40
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	40
Articolo 41.....	41
Accertamenti - Recupero canone.....	41
Articolo 42.....	42
Sanzioni e indennità.....	42
Articolo 43.....	43
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	43
Articolo 44.....	43
Autotutela	43
Articolo 45.....	44
Riscossione coattiva	44
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	44
Articolo 46.....	44
Occupazione con impianti di distribuzione carburante	44
Articolo 47.....	44
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	44
Articolo 48.....	45
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	45
Articolo 49.....	45
Occupazioni a sviluppo progressivo.	45
Articolo 50.....	46
Attività Edile.....	46

Articolo 51.....	46
Attività di propaganda elettorale	46
Articolo 52.....	46
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio.....	46
Articolo 53.....	46
Occupazione con elementi di arredo	46
Articolo 54.....	47
Esposizione merci fuori negozio	47
Articolo 55.....	47
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	47
Articolo 56.....	47
Occupazioni per traslochi.....	47
Articolo 57.....	47
Serbatoi	47
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	48
Articolo 58.....	48
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	48
Articolo 59.....	48
Pubblicità realizzata su vetrine e su carrelli dei supermercati.....	48
Articolo 60.....	48
Frecce direzionali – Pre-insegne	48
Articolo 61.....	49
Locandine.....	49
Articolo 62.....	49
Striscioni e gonfaloni.....	49
Articolo 63.....	49
Dichiarazioni per particolari fattispecie	49
Articolo 64.....	50
Regime transitorio	50
Articolo 65.....	51
Disposizioni finali	51
Allegati A, B e C	51

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Tione di Trento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, di seguito "canone unico". (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816 il canone unico sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le concessioni rilasciate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per l'individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, per popolazione residente il Comune di Tione di Trento appartiene alla classe "*comuni fino a diecimila abitanti*", come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.

5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b), nonché dall'occupante senza titolo;

d) **tariffa standard**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone ed è fissata dall'art. 1, commi 826, 827, 841 e 842 della Legge 160/2019;

e) **tariffa ordinaria**: è il risultato della moltiplicazione della tariffa standard per il coefficiente di adeguamento territoriale di cui all'art. 29, comma 3 del presente Regolamento;

f) **tariffa applicata**: è il risultato della moltiplicazione della tariffa ordinaria per i coefficienti di valutazione del beneficio economico previsti negli allegati B e C.

Non sono compresi nelle aree comunali i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8 in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dalla necessaria documentazione. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro dell'abitato, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e per quelle temporanee almeno 7 giorni prima. Analoghi termini sono stabiliti per le istanze o le comunicazioni pubblicitarie, permanenti e temporanee, per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione pubblicitaria. Il mancato rispetto dei termini indicati determina l'improcedibilità della domanda.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Per spazi soprastanti o sottostanti il suolo la superficie soggetta è quella eccedente l'eventuale occupazione contemporanea del suolo. Il canone è dovuto anche per l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione, compresi quelli diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richi amino la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è in ogni caso dovuto al Comune anche quando la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province. Quest'ultime restano titolari unicamente del canone di occupazione di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge n.160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di

accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio procede al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare le procedure di cui agli articoli 13 e 14, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 5

Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) deve essere presentata ai seguenti uffici:

ufficio tecnico:

- domanda per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri uffici (bocche lupoie, tubazioni nel sottosuolo, chioschi, impianti pubblicitari ecc.);
- domanda per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia, compresi interventi marginali di manutenzione. Domanda per l'autorizzazione allo scavo relativa alle occupazioni realizzate mediante attraversamento del suolo con condutture ed impianti. Domanda per occupazione suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili;
- domanda per occupazioni di suolo pubblico con insegne, tende e simili a carattere stabile;
- domanda per occupazioni temporanee di suolo pubblico riguardanti parchi e giardini nonché traslochi.

ufficio commercio:

- domanda per tutte le occupazioni inerenti l'attività commerciale (occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasione di mercati, occupazioni con esposizione e vendita di merce in genere, occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico, ecc.);
- domanda per le occupazioni in occasione di fiere, sagre, mercatini, spettacoli viaggianti e per le occupazioni aventi natura occasionale attinenti all'attività dell'ufficio commercio, pubblici esercizi ed attività economiche.

La concessione amministrativa di occupazione di suolo ed aree pubbliche è predisposta dagli uffici suindicati, secondo la sopra descritta ripartizione di competenze, ad eccezione del caso in cui l'occupazione di suolo pubblico sia concessa con deliberazione giuntalesca od ordinanza del Sindaco.

L'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli Servizi ed indicati nel vigente "Regolamento sul procedimento amministrativo".

Nei casi di occupazioni per finalità o iniziative esenti dal pagamento del Canone, poste in essere da enti, associazioni e simili senza scopo di lucro (quali ad esempio Admo, Telefono Azzurro, Ail, ecc...) e occupazioni fino a 10 mq promosse per manifestazioni o iniziative a carattere politico e raccolta firme, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco mediante visto da apporsi direttamente sull'istanza. Qualora le occupazioni siano effettuate nell'ambito di manifestazioni curate dall'ufficio commercio (fiere, sagre, mercatini, festeggiamenti...) l'istanza va inoltrata all'ufficio commercio ad eccezione delle occupazioni fino a 10 mq promosse per manifestazioni o iniziative a carattere politico e raccolta firme per le quali l'istanza va inoltrata all'ufficio commercio o ad eventuale altro ufficio individuato dalla Giunta comunale con atto di indirizzo. Negli altri casi l'istanza va inoltrata all'ufficio tributi.

2. La richiesta di installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) deve essere presentata all'ufficio tecnico per tutte le installazioni di mezzi pubblicitari permanenti e per la loro sostituzione.

3. Il Responsabile del Procedimento, terminata l'istruttoria, deve acquisire l'ammontare del canone di concessione da indicare nel provvedimento di autorizzazione o concessione, il cui conteggio è effettuato dall'ufficio tributi comunale.

4. La Giunta Comunale nomina il Funzionario responsabile che provvede all'applicazione del canone, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale inerente tutti gli aspetti finanziari, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, fatte salve le competenze specifiche dei vari uffici in materia di autorizzazioni, concessioni e permessi. Le predette funzioni, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, sono esercitate dal Concessionario.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve preventivamente presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda anche nei casi in cui trova applicazione la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 16 sexies della L.P. 23/1992.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti dal vigente Regolamento, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

In assenza di un termine specifico, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione all'ente dell'apposita istanza per le occupazioni permanenti e di 7 giorni per quelle temporanee.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata, ove occorra, dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda, compreso gli estremi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della domanda. La richiesta di documentazione integrativa deve contenere tale informazione.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8.

8. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, agli uffici comunali preposti alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti, ovvero all'eventuale soggetto concessionario del servizio.

Articolo 7

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata,

risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a ventinove anni.

- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste da specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, sociali od umanitarie, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di spazi pubblici antistanti la propria abitazione di durata non superiore ad una giornata, non ricorrenti, per piccoli lavori di riparazione e manutenzione dell'edificio, senza opere cantieristiche fisse, purché sia garantita la circolazione veicolare e pedonale, nonché siano rispettate le norme del codice della strada;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde, anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione s'intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 1 per le occupazioni occasionali di cui alla precedente lettera a).

Art. 9

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha tuttavia l'obbligo di dare immediata comunicazione, comunque entro le ore 12,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata, all'ufficio comunale competente, che potrà indicare eventuali prescrizioni. Dovrà inoltre presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il terzo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione, specificando la necessità per l'eventuale ulteriore periodo necessario per il ripristino, oltre alla messa in sicurezza. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale dell'autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Il Responsabile del Procedimento provvederà ad accertare l'esistenza o meno delle condizioni di somma urgenza e quindi al rilascio della concessione in sanatoria previo il pagamento del canone dovuto. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

4. Per le occupazioni inerenti i lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da ditte specializzate, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 2 (due) giorni lavorativi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata all'atto della domanda.

Articolo 10

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria e la conclude entro 30 giorni per le concessioni o autorizzazioni permanenti e entro 7 giorni per quelle temporanee.

Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento; oltre tale termine è dovuta un'indennità pari al 15 del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, con un importo minimo di € 30,00 ed un massimo di € 80,00.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione e protocollazione della domanda, le occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse e quelle già calendarizzate dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione potrà con separato provvedimento prevedere per specifiche aree anche sistemi diversi di rotazione nell'utilizzo.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici preposti al rilascio di eventuali nullaosta, sia relativamente alla viabilità che per l'acquisizione di eventuali specifici pareri.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dei luoghi e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il perfezionamento della pratica è subordinato al pagamento del canone entro la scadenza indicata. In difetto l'ufficio provvederà alla sua archiviazione nonché all'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni di occupazione precedenti o per debiti tributari o per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi ha aderito ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono ritirate presso gli sportelli di competenza o inviate telematicamente, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 11

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri o di subconcessione. Il titolare risponde

in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito degli oneri sostenuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale prestato;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, eventuali prescrizioni, nonché osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
- J) sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata negli atti di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell'ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'art. 4, comma 1 e degli artt. 15 e 24 del presente regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 12

Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 10, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza all'ufficio competente.

2. La domanda di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno un mese prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e il periodo richiesto.

3. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini del conteggio del canone dovuto, tenuto conto dell'intera durata dell'occupazione.

4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata con un anticipo di almeno 30 giorni. Per tali fattispecie, in presenza di richiesta di riduzione dello spazio occupato, il nuovo canone decorre dal 1° semestre solare successivo alla data di variazione.

5. Per le occupazioni temporanee, in caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario, occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione e comunque almeno cinque giorni prima della data indicata nella comunicazione di rinuncia.

Articolo 13

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 14

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) la violazione della norma di cui all'art. 11 relativa al divieto di subconcessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione senza giustificato motivo, salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione/autorizzazione, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti e 5 (cinque) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è

notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 15 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;

c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno

adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 16

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, salvo che per le fattispecie di cui al successivo art. 63. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda anche nei casi in cui trova applicazione la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 16 sexies della L.P. 23/1992.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.. Il comune si riserva di valutare che le installazioni richieste siano compatibili con gli spazi disponibili e con le norme specifiche previste da eventuali altri regolamenti.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale eventualmente previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 17

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze. Le insegne di esercizio dovranno essere scelte con cura in modo da risultare ordinate per contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva dello scenario in cui si inseriscono.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Strutture fisse di proprietà comunale:

nr. due strutture illuminate situate in località Polin e in località Basso Arnò ove si possono esporre striscioni monofacciali di due formati: piccolo cm (185x250) e grande cm (370x250).

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Cartello di cantiere:

tabella affissa nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori, di dimensioni non superiori a due metri quadrati, che riporta gli estremi del provvedimento edilizio autorizzante i lavori, nonché tutte le altre informazioni previste dalla normativa, inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere. Non rientrano in tale fattispecie tabelle riportanti messaggi pubblicitari, comprese foto, rendering, ecc. ed eventuali cartelli aggiuntivi presenti nell'area di cantiere.

Telo estetico o pannello pittorico mono facciale:

telo antipolvere a protezione di ponteggi in opera durante la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati, raffigurante le facciate sottostanti. La collocazione dei predetti teli soggiace alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 9, del presente regolamento.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 18 **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici preposti al rilascio di eventuali nullaosta, sia relativamente alla viabilità che per l'acquisizione di eventuali specifici pareri ove necessari per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza per le pubblicità permanente e di 7 giorni per quella temporanea. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'esposizione pubblicitaria, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria o per debiti tributari o per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

13. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti di cui al successivo art. 25, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, ossia la facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme concernenti le distanze minime di posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e ss.mm..

14. In base a quanto disposto all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni o autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 19

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove è installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 16 comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell'ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché resti invariato il Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e si rinnovano automaticamente per il successivo triennio, fatta salva la possibilità dell'ente di non procedere al rinnovo. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano

variazioni della titolarità. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni di legge e all'eventuale Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento, il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23 **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 24 **Le esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo che ancora residua.

Articolo 25 **Il piano generale degli impianti pubblicitari e divieti**

1. Il Comune di Tione di Trento non ha adottato alcun Piano generale degli Impianti Pubblicitari. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale.

2. In ogni caso, l'installazione di impianti pubblicitari è comunque vietata:
a) in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;

- b) su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, fatto salvo specifica autorizzazione;
- c) su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi";
- d) su alberi o con aggancio agli stessi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;
- e) in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
- f) in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, salvo specifica autorizzazione;
- g) sui parapetti stradali ad eccezione di quelli espressamente adibiti dal Comune ad affissione pubblica.

3. L'affissione sulle strutture fisse di proprietà del Comune di Tione di Trento è consentita unicamente per pubblicizzare:

- a) iniziative promosse o finanziate dal Comune di Tione di Trento,
- b) iniziative organizzate da enti, associazioni o simili non aventi scopo di lucro relativamente ad eventi che si svolgono sul territorio del Comune di Tione di Trento,
- c) iniziative, ovunque svolte, organizzate da enti, associazioni o simili non aventi scopo di lucro con sede nel Comune di Tione di Trento.

La Giunta comunale, in deroga a quanto sopra stabilito, ha facoltà di autorizzare l'affissione sulle strutture fisse del Comune nel caso di particolari eventi, stabilendone l'eventuale canone tenuto conto della durata dell'affissione.

4. E' vietata nel territorio comunale la pubblicità fonica di qualsiasi specie.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza, che determina il coefficiente legato al beneficio economico in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Per i passi carrabili, nel caso non rientrino fra le occupazioni non assoggettate al canone di cui al successivo art. 31, la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni di suolo che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato si procede alla loro sommatoria, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato superiore, purché l'occupazione insista all'interno della medesima area di riferimento.

5. Per le superfici superiori al mezzo metro quadrato e quindi autonomamente imponibili, purché insistenti all'interno della medesima area di riferimento, il canone è determinato dalla sommatoria delle stesse con arrotondamento per eccesso al metro quadrato superiore.

6. La superficie soggetta al canone è sempre arrotondata per eccesso al metro quadrato o lineare superiore.

7. Per le occupazioni temporanee consecutive che si protraggono nel primo semestre dell'anno solare successivo trova applicazione la tariffa in vigore all'inizio dell'occupazione; oltre al primo semestre la tariffa sarà conteggiata considerando i singoli periodi di occupazione dei diversi anni solari. Per occupazioni temporanee riferite a periodi pluriennali non consecutivi le stesse vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare.

8. In presenza di autorizzazione/concessione riguardante più giorni/periodi non consecutivi all'interno del medesimo anno solare gli stessi saranno computati singolarmente.

9. Per le occupazioni in occasione di fiere e mercati in presenza di concessioni con validità pluriennale il versamento del canone deve essere effettuato annualmente e prima dell'inizio dell'occupazione. A richiesta degli organi di vigilanza, nei giorni di svolgimento di fiera e mercato, deve essere data dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal Comune.

10. Gli ambulanti la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta devono effettuare il pagamento posticipatamente entro e non oltre il 31 luglio dell'anno in corso per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo in riferimento alle presenze effettuate nel secondo semestre dell'anno precedente, oppure mediante versamento diretto e contestuale all'occupazione agli addetti dell'ufficio comunale della Polizia locale.

11. In caso di mancata presenza alla "Fiera dei Termen", qualora venga presentata idonea giustificazione di assenza, il relativo canone non viene richiesto. All'eventuale restituzione delle somme versate e non dovute provvede il responsabile dell'ufficio tributi.

12. Con riferimento al mercato che si svolge ogni quindici giorni, gli ambulanti titolari di posto fisso possono presentare domanda per chiedere, in caso di accertamento dell'assenza, il rimborso proporzionale per il periodo non usufruito e comunque non oltre il 50 per cento del canone annuo previsto in concessione, ferma restando l'esclusione dal rimborso in caso di utilizzo dell'occupazione per almeno il 70 per cento del periodo annuale concesso. Alla restituzione delle somme versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il responsabile dell'ufficio tributi. Ove il termine per il procedimento relativo al rimborso non sia disciplinato dal regolamento sul procedimento esso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

Articolo 27

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. La pubblicità di cui commi 5 e 6 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%.
8. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, laddove autorizzati, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

11. Per l'esposizione di mezzi pubblicitari individuati nell'allegato C del presente regolamento ai punti 1.1 (*insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti*), 1.2 (*pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1* la tariffa base è maggiorata del 100%), 3.1 (*pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi e simili, display e diodi, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie*) e 3.2 (*per la pubblicità prevista al precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari al 50% della tariffa sopra stabilita*), il calcolo del canone è effettuato su base mensile per i primi tre mesi, con arrotondamento del periodo per eccesso; per durate superiori la tariffa applicata è quella stabilita per anno solare.

12. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa applicata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Articolo 28

Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Per le **occupazioni**, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche comunali è suddivisa in n. due (2) categorie tariffarie, a cui corrispondono le zone A e B, secondo la planimetria di cui all'allegato A del presente Regolamento. La suddivisione è effettuata in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Alla prima categoria (zona A) è applicata la tariffa più elevata. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di competenza del bilancio. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.

3. Per la **diffusione di messaggi pubblicitari** l'intero territorio comunale è classificato in un'unica categoria tariffaria e si stabilisce che la tariffa ordinaria è sempre quella annuale o giornaliera prevista per la prima categoria.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti zone, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al beneficio economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività e per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro

collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La **tariffa standard** annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, che, moltiplicata per il coefficiente di cui al successivo comma 3, costituisce la **tariffa ordinaria**. Essa è determinata per ciascuna delle categorie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo le zone previste nell'allegato A del presente regolamento.

3. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari, la tariffa standard annua per i Comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti è pari ad € 30,00, mentre la tariffa standard giornaliera è fissata in € 0,60. Entrambe, ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019, possono essere modificate tramite dei coefficienti moltiplicatori. In sede di prima applicazione del nuovo canone, i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e la risultante tariffa ordinaria sono di seguito riportati:

Tariffa ordinaria annuale per le occupazioni (zone A e B) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.
Tariffa standard	30,00	30,00
Coefficiente di adeguamento territoriale	0,585	0,468
Tariffa ordinaria risultante	17,55	14,04

Tariffa ordinaria giornaliera per periodi inferiori all'anno per le occupazioni (zone A e B) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.
Tariffa standard	0,60	0,60
Coefficiente di adeguamento territoriale	0,616	0,500
Tariffa ordinaria risultante, arrotondata al 3° decimale	0,37	0,30

4. Per gli anni successivi, al fine di determinare la tariffa ordinaria, la Giunta Comunale potrà variare i predetti coefficienti moltiplicatori in un range di più o meno il 20%, tenuto conto della situazione socio economica del territorio. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

5. La **tariffa applicata** viene determinata utilizzando i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico indicati negli allegati B e C al presente regolamento, che tengono conto del maggior o minor valore rispetto alle tariffe ordinarie, in relazione alla disponibilità dell'area, al vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, all'impatto ambientale e sull'arredo urbano, agli elementi di

centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

Articolo 30 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti**, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria risultante da quanto previsto all'art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui agli allegati B (occupazione) e C (pubblicità). Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio in corso d'anno il canone è dovuto per l'intero anno solare, ad eccezione del periodo 1 ottobre – 31 dicembre, esclusivamente per il primo anno di applicazione, per il quale l'importo del canone si applica per ogni mese o frazione con una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita. Tale eccezione trova applicazione anche nel caso di rimozione del messaggio pubblicitario nel corso del 1° trimestre dell'anno.

2. Per le **occupazioni temporanee** la **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria prevista all'art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato B. Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati e per il periodo di occupazione.

Per le **esposizioni pubblicitarie temporanee** la **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria relativa alla prima categoria, prevista all'art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato C. Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o lineari e per il periodo di esposizione pubblicitaria.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. e) è ridotta al 25%, mentre per le occupazioni di soprassuolo la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. e) è ridotta al 20%.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

6. Per le occupazioni con spettacoli viaggianti di cui all'art. 48 del presente regolamento e per aree destinate alla sosta temporanea di veicoli per particolari manifestazioni od eventi individuati con ordinanza sindacale, la tariffa ordinaria applicabile a metro quadrato è quella giornaliera prevista per la zona A.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

8. Qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa applicata è maggiorata del 100 per cento.

9. Per la pubblicità effettuata con teli estetici o pannelli pittorici monofacciali non si considera rilevante ai fini del canone la superficie che riproduce il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che abbia attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico espressamente riconosciuto nel provvedimento autorizzativo. La presenza di qualsiasi ulteriore elemento rientrante nel presupposto del canone, che non potrà superare il 10 % della superficie totale dell'impianto, comporta il pagamento del medesimo calcolato in base alla vigente normativa.

10. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,0 e 8,0 la tariffa applicata è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,0 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 31

Fattispecie non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 833, della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di cui al precedente art. 8;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle

gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono esenti dal canone, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lettera f), della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni di suolo o soprasuolo con balconi, bow-windows, griglie, griglie su pavimentazioni, intercapedini e simili infissi di carattere stabile, coibentazioni termiche o altri aggetti e sporti come normati dal regolamento edilizio;
- b) occupazioni con lucernari, pozzetti ispezione, chiusini e bocche di lupo, ove sia garantita la completa utilizzazione pubblica del bene;
- c) le occupazioni di suolo temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
- d) le occupazioni di suolo con pensiline per attesa autobus, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, aste delle bandiere, cassette postali, specchi parabolici, monumenti commemorativi;
- e) le occupazioni di suolo effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni di suolo relative al servizio di autonoleggio con conducente da piazza;
- g) le occupazioni per operazioni di carico e scarico effettuate nei limiti di tempo previsti da specifica normativa e comunque entro il tempo strettamente necessario;
- h) le occupazioni di suolo utilizzate al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi quali fioriere, piante ed altri elementi d'arredo;
- i) le occupazioni di suolo relative all'attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell'ordinanza, per le operazioni di messa in sicurezza;
- j) le occupazioni di suolo permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;

- k) le occupazioni di soprassuolo con tende e striscioni comprese le tende per le attività rientranti fra i mercati, banchi di vendita occasionali e circhi e spettacoli viaggianti;
- l) le occupazioni di suolo realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti pubblici su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
- m) occupazioni temporanee realizzate direttamente in economia o per mezzo di terzi dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione per l'esecuzione di lavori ed opere connesse alle attività proprie dell'azienda speciale;
- n) le occupazioni di suolo necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti;
- o) le occupazioni di suolo per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;
- p) le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) le occupazioni di suolo da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
- r) le occupazioni di suolo con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni di suolo previste dall'art. 7) comma 11 del D.lgs. 285/92 (Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici;
- t) le occupazioni di suolo e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, educative, culturali, sociali, assistenziali, folcloristiche organizzate direttamente dal Comune o da associazioni regolarmente iscritte nell'apposito albo comunale o patrocinato dal Comune;
- u) le occupazioni di suolo e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, assistenziali, sociali, umanitarie, ricreative, di cultura e ricerca scientifica, celebrative e del tempo libero, organizzate da enti/associazioni senza scopo di lucro e di durata non superiore a quarantotto ore;
- v) le occupazioni di suolo e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sociale, turistico, sportivo ed economico previa attestazione da parte del Sindaco dell'interesse pubblico rilevante;
- w) le occupazioni di sottosuolo con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare, quelle relative ai corsi d'acqua e quelle con metratura complessiva uguale o inferiore a mq. 3;
- x) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- y) le esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- z) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

- aa) la pubblicità effettuata sulle strutture fisse del Comune situate nei pressi di Località Basso Arnò e Località Polin e relativa ad iniziative organizzate da enti, associazioni e simili non aventi scopo di lucro.

Articolo 32 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) della Legge 160/2019 è prevista la riduzione del canone del 50% per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti.

Articolo 33 **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 34 **Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 2, comma 5, della L.P. 28.4.1997, N. 9.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima stabilita;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti che saranno fissati, nel momento in cui si verificherà la fattispecie, con deliberazione della Giunta comunale tenendo conto se si tratta di un'occupazione singola o multipla oppure di un'occupazione su edifici, con esclusione dei beni del patrimonio disponibile.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

(Nel Comune di Tione di Trento fino al 30.11.2021 è istituito il servizio delle pubbliche affissioni con applicazione dei seguenti articoli da 35 a 39 lato sinistro. A partire dal 01.12.2021, ai sensi del comma 836 della L. 160/2019, tale servizio è soppresso con applicazione dell'articolo 35 lato destro.)

Articolo 35 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	Articolo 35 Pubbliche Affissioni
<p>1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.</p> <p>2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:</p> <p>a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica l'80 per cento.</p>	<p>1. Nel Comune di Tione di Trento non è istituito il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.</p> <p>2. Il comune, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati, garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.</p> <p>3. Si intendono prive di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.</p> <p>4. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.</p> <p>5. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti</p>

b) Per le affissioni di natura commerciale il 20 per cento.	nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.
---	---

Articolo 36

Determinazione del canone e del servizio sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone, comprensivo anche del servizio, da applicare alle pubbliche affissioni è calcolata per il formato standard di cm. 70x100 ovvero 100x70 o frazione, ed è la seguente:

	per i primi 10 giorni	per ogni 5 giorni successivi
Tariffa standard giornaliera €/mq. (art. 1, c. 827 L. 160/2019)	0,60	0,60
Tariffa standard per formato cm 70x100 (0,60/cm 100xcm70)	0,42	0,42
Coefficiente di adeguamento territoriale	3,690	1,476
Tariffa ordinaria e applicata risultante, arrotondata al 2° decimale	1,55	0,62

La tariffa applicata comprende già la maggiorazione del 50% per il caso di affissioni inferiori a 50 fogli.

3. Per gli anni successivi, al fine di determinare la tariffa ordinaria e applicata, la Giunta Comunale potrà variare i predetti coefficienti moltiplicatori in un range di più o meno il 20%, tenuto conto della situazione socio economica del territorio. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

<p>4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 37</p> <p>Riduzione del canone Pubbliche Affissioni</p> <p>1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:</p> <p>a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38;</p> <p>b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;</p> <p>c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;</p> <p>d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;</p> <p>e) per gli annunci mortuari.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 38</p> <p>Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni</p> <p>1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:</p> <p>a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;</p> <p>b) i manifesti delle autorità militari;</p> <p>c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province relativi ad attività istituzionali;</p> <p>d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;</p> <p>e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;</p> <p>f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;</p> <p>g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.</p>	

Articolo 39

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
4. Nei casi di cui al comma 3 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
6. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione o altro provvedimento analogo. Non si effettua alcun versamento per importi del Canone inferiori ad Euro 11,00.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee autorizzate per periodi pluriennali, senza soluzione di continuità, ad ogni anno solare corrisponde

un'autonoma obbligazione, secondo la tariffa ordinaria di anno in anno vigente, con versamento anticipato del relativo canone.

3. Qualora l'importo annuo del canone temporaneo sia superiore ad € 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento rateale. In ogni caso il versamento dell'acconto pari al 50% va effettuato contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, mentre il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione o esposizione pubblicitaria.

4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione ed è calcolato proporzionalmente rispetto alla scadenza dell'anno solare. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate bimestrali, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione. Per l'anno 2021 si stabilisce la predetta scadenza entro il 30.04.2021.

5. Nel caso di cessazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria permanente in corso d'anno, il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro la data di cessazione.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 42 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno prefestivo o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 41

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale, il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dell'art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 42

Sanzioni e indennità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della Legge 449/1997, si stabilisce che per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di Euro 500,00. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.
2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le altre occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari. Per tutte le fattispecie temporanee, ai fini del calcolo della sopra citata indennità, il periodo minimo da considerare è sempre di trenta giorni, salvo che dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale non risulti un periodo superiore. In presenza di più accertamenti nei trenta giorni successivi al precedente, non sarà conteggiato nel calcolo dei trenta giorni, il periodo già eventualmente addebitato.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
 - c) in ogni caso quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. L'omesso pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo può consentire all'Ente di considerare decaduta la concessione come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente articolo.

Articolo 43

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 44

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione o al Concessionario del servizio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile di cui all'art. 5, comma 4 del presente Regolamento, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 45 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 46 **Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, secondo quanto previsto al successivo art. 60.

Articolo 47 **Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici**

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 48

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti di cui all'allegato B del presente regolamento.

Articolo 49

Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro

fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato B del presente regolamento.

Articolo 50 **Attività edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 51 **Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 52 **Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio**

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 53 **Occupazione con elementi di arredo**

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 54
Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 55
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 56
Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni non festivi prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima all'ufficio competente.
5. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Articolo 57
Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa applicata di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) va considerata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa applicata di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO V

III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 58

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. La pubblicità visiva effettuata mediante i cosiddetti “camion vela” in sosta è vietata sul territorio comunale quando contenga un messaggio pubblicitario avente rilevanza economica. E' invece consentita tale forma di pubblicità solamente per l'attività di promozione di eventi e manifestazioni privi di rilevanza economica oppure se gli stessi siano patrocinati o organizzati dal Comune, anche per il tramite di enti o associazioni.

Articolo 59

Pubblicità realizzata su vetrine e su carrelli dei supermercati

1. E' consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi. Qualora vi fossero degli spazi della vetrina ordinariamente deputati all'esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio può essere considerato come uno specifico mezzo pubblicitario permanente ai fini del presente regolamento.
2. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 60

Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 61

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 62

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 63

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. La presentazione della dichiarazione (prevista solo per il primo anno in caso di esposizione continuativa) nonché la ricevuta di avvenuto pagamento del canone sostituiscono il rilascio dell'autorizzazione.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete di cui al precedente art. 33 è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi:

- se di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato non è prevista alcuna comunicazione di pubblicità;
- se di superficie fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone;
- se di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli apposti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

9. E' autorizzata la pubblicità nei cantieri edili da parte delle ditte esecutrici dei lavori mediante installazione di ulteriori cartelli, rispetto al cartello di cantiere di cui al precedente art. 17, comma 1, per il solo periodo di effettuazione degli stessi e nella misura massimo di mq. 3 per singola impresa. Affinché la pubblicità sia autorizzata, è comunque necessario l'invio di apposita comunicazione al Comune con contestuale versamento del canone di esposizione pubblicitaria.

10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo, nel caso di affidamento del servizio ad un Concessionario, vanno inoltrate direttamente a quest'ultimo.

Articolo 64 **Regime transitorio**

1. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale di cui ai commi da 837 a 847 dell'art. 1 della legge 160/2019, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 36 del 15 novembre 1993, le disposizioni integrative deliberate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, anche coordinate con la nuova disciplina stabilita dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione attuativa dell'art. 16, comma 1, lett. f) della L.P. 30 luglio 2010 n. 17, in sostituzione della delibera n. 1881 del 6 settembre 2013. Nelle more e salvo conguaglio con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2021, trovano applicazione le disposizioni in vigore nel 2020 per il medesimo presupposto.

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 6 e 16 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

4. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

5. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 65 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATI:

ALLEGATO A Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.

ALLEGATO B Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di occupazione.

ALLEGATO C Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di esposizione pubblicitaria.

ALLEGATO A


CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.

Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici del Comune di Tione di Trento sono classificati in due categorie corrispondenti alle zone A e B, come evidenziate nelle seguenti planimetrie.

Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari l'intero territorio comunale è classificato in un'unica categoria tariffaria corrispondente alla zona A.

La zona A comprende i centri abitati di Tione di Trento e della frazione di Saone, la zona B comprende il restante territorio comunale.


ABITATO DI SAONE




COMUNE DI TIONE DI TRENTO
INDIRIZZO: PIAZZA DI TRENTO, 10
PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 2019: AGGIORNAMENTO INFORMATIVO
SAONE


SISTEMA IMEDIATIVO ED
INFRASTRUTTURALE
B.2 1:2.000
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

ABITATO DI TIONE DI TRENTO




COMUNE DI TIONE DI TRENTO
 Provincia Autonoma di Trento
PIANO REGOLATORE GENERALE
 Variante al P.R.G. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 21/05/2010

TIONE

SISTEMA INFORMATIVO ED INFRASTRUTTURALE			
B.1	1:2.500	10/03/2010	
<small> Elaborazione: <i>[Signature]</i> Ing. <i>[Signature]</i> Arch. <i>[Signature]</i> Arch. <i>[Signature]</i> </small>			

B.1.1

ALLEGATO B

Cod.	Tipologia di occupazione	Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico		
		annuale	giornaliero	
1	Distributori di carburante (art. 46)	0,51		
2	Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico	1	1	
3	Occupazione spettacolo viaggiante (art. 48)		1	
4	Traslochi (art. 56)		1	
5	Scavi e manomissione suolo e sottosuolo (art. 53)		1,25	
6	Attività edile (art. 50)		1,25	
7	Serbatoi interrati con capacità fino a 3.000 litri (art. 57)	0,51		
8	Esposizione merci fuori negozio (art. 54)		1	
9	Aree di rispetto e riserve di parcheggio (art. 55)	0,51	1	
10	Occupazioni superiori a mq. 10 senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici		1	
11	Impianti di ricarica veicoli elettrici (art. 47)	0,51		

ALLEGATO C

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico
1. PUBBLICITÀ VARIA (ART. 17 del Regolamento)	
<i>1.1 effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti</i>	
- tariffa mensile: fino a 1 mese	3,09
- tariffa mensile: fino a 2 mesi	6,17
- tariffa mensile: fino a 3 mesi	9,25
- tariffa annuale	0,65
<i>1.2. pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, la tariffa è maggiorata del 100%</i>	
- fino a 1 mese	6,14
- fino a 2 mesi	12,28
- fino a 3 mesi	18,41
- annuale	1,30
2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI	
<i>2.1. pubblicità visiva effettuata all'interno o all'esterno di veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva, per ogni metro quadrato di superficie</i>	
- per anno solare	0,65
- qualora sia effettuata in forma illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%	1,30
<i>2.2. pubblicità effettuata su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto</i>	
- per veicoli con scritte pubblicitarie fino a 3 mq tariffa fissa	2,83
- per veicoli con scritte pubblicitarie per la superficie eccedente i 3 mq euro a mq.	0,86
3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI	
<i>3.1. per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi e simili, display e diodi, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie</i>	
- fino a 1 mese	8,95
- fino a 2 mesi	17,87
- fino a 3 mesi	26,82
- annuale	1,89
<i>3.2. per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari al 50% della tariffa sopra stabilita</i>	
- fino a 1 mese	4,46
- fino a 2 mesi	8,95
- fino a 3 mesi	13,41
- annuale	0,95

4. PUBBLICITÀ REALIZZATA CON PROIEZIONI	
<i>Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, si applica l'imposta per ogni giorno:</i>	
- per ogni giorno	2,79
5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE E PIAZZE (art. 27 comma 12)	
Per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione	30,71
6. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI	
Per ogni giorno o frazione	134,00
7. PUBBLICITÀ VARIA	
Effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione per ogni giorno o frazione	5,60
8. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 36, comma 2)	
Per ciascun foglio di cm. 70x100 o 100x70 o frazioni - per i primi 10 giorni	1

Punto n. 9 ODG

Deliberazione n. 7/2021 dd. 26.02.2021

OGGETTO: Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e della nota integrativa.

CB

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Ricordato che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020, ha previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, di applicare la medesima proroga anche per i comuni trentini, e visto che con il D.M. 13.01.2021 tale termine è stato differito al 31 marzo 2021.

Vista la deliberazione consiliare n. 13/2020 del 29.06.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione consiliare n. 265/2020 avente ad oggetto: "Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento (ASM). Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2021".
- Deliberazione giuntale n. 2/2021 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di fognatura. Approvazione delle tariffe per l'anno 2021.

Gli altri tributi e tariffe si intendono prorogati nelle stesse misure previste per l'anno precedente.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

Richiamata la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini datata 17.01.2019, pervenuta al protocollo comunale in data 18.01.2019, con la quale si evidenzia che, poiché la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha abrogato i vincoli di finanza pubblica, già in fase previsionale gli enti dovranno rispettare solo gli equilibri ordinari.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione consiliare n. 45/2020 dd. 30.11.2020, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatore vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale, agli atti d'ufficio.

Vista la deliberazione giuntale n. 24/2021 dd. 09.02.2021 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e della nota integrativa. .

Vista l'ulteriore documentazione agli atti.

Considerato che con deliberazione consiliare 17/2018 dd. 20.07.2018, si è optato per il rinvio al 2019 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, per cui, con riferimento all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dall'art. 232 c. 2 e dall'art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000, si prevedeva di approvare il primo conto economico e stato patrimoniale entro il 30 aprile 2020.

Vista la successiva delibera consiliare 42/2019 dd. 17.10.2019, con la quale l'ente ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal c. 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020, dando atto che allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto.

Considerato inoltre che, con deliberazione consiliare 43/2019 dd. 17.10.2019, il Comune di Tione di Trento ha esercitato la facoltà prevista dal c. 3 dell'art. 233 bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato.

Vista la deliberazione consiliare n. 14/2020 dd. 29.06.2020 avente ad oggetto "Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2018 del 11.10.2018 ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Atteso che il bilancio di previsione 2021-2023 si chiude nel prescritto pareggio finanziario nella complessiva somma in termini di competenza come dal quadro generale riassuntivo che segue:

PARTE ENTRATA	2021	2022	2023
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.453.700,00	€ 1.372.700,00	€ 1.372.700,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti	€ 2.012.849,00	€ 1.948.697,00	€ 2.075.812,00
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 1.515.040,00	€ 1.434.040,00	€ 1.434.040,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	€ 5.125.344,04	€ 740.818,00	€ 690.818,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 219.639,01	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 17.154.572,05	€ 12.324.255,00	€ 12.401.370,00

PARTE SPESA	2021	2022	2023
Titolo I - Spese correnti	€ 5.281.842,26	€ 4.843.290,00	€ 4.844.081,00
Titolo II - Spese in conto capitale	€ 4.972.582,79	€ 580.818,00	€ 657.142,00
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	€ 72.147,00	€ 72.147,00	€ 72.147,00
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00
TOTALE	€ 17.154.572,05	€ 12.324.255,00	€ 12.401.370,00

Dato atto di quanto segue:

- che è stato utilizzato parte del fondo per gli investimenti (quota ex fondo investimenti minori ex art. 11 della L.P. 36/93) a finanziamento delle spese correnti secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
- che non è stato applicato l'avanzo di amministrazione.
- che è stata utilizzata una quota dei canoni aggiuntivi di cui alla lettera a) comma 15 quater dell'art. 1 bis della L.P. 4/98 a finanziamento degli oneri derivanti dall'indebitamento ed altre spese correnti, come previsto dalla normativa in materia.
- che è stata utilizzata una quota dei contributi di concessione nell'esercizio 2021 per il finanziamento delle spese correnti, ai sensi di quanto previsto dalla L. 11.12.2016 n. 232, come modificata dal decreto fiscale 2018.
- che il bilancio rispetta gli equilibri ordnari previsti dal D.Lgs. 118/2011, mentre la L.145/2018 ha abrogato i vincoli di finanza pubblica.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2021-2023 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il parere dell'organo di revisione economico – finanziaria pervenuto al protocollo municipale in data 12.02.2021 al nr. 1734 che si richiama agli atti.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, specificando, come evidenziato in premessa, che non si procederà alla redazione del bilancio consolidato.
- 2) **DI APPROVARE** il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, unitamente alla nota integrativa ed a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze:

PARTE ENTRATA	2021	2022	2023
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.453.700,00	€ 1.372.700,00	€ 1.372.700,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti	€ 2.012.849,00	€ 1.948.697,00	€ 2.075.812,00
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 1.515.040,00	€ 1.434.040,00	€ 1.434.040,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	€ 5.125.344,04	€ 740.818,00	€ 690.818,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 219.639,01	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 17.154.572,05	€ 12.324.255,00	€ 12.401.370,00

PARTE SPESA	2021	2022	2023
Titolo I - Spese correnti	€ 5.281.842,26	€ 4.843.290,00	€ 4.844.081,00
Titolo II - Spese in conto capitale	€ 4.972.582,79	€ 580.818,00	€ 657.142,00
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	€ 72.147,00	€ 72.147,00	€ 72.147,00
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00
TOTALE	€ 17.154.572,05	€ 12.324.255,00	€ 12.401.370,00

- 2) **DI DARE ATTO** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2021 e da tutte le normative di finanza pubblica.
- 3) **DI PRENDERE ATTO** dell'iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, del Fondo pluriennale vincolato e di eventuali altri Fondi e accantonamenti e di rinviare alle indicazioni fornite nella nota integrativa 2021-2023 per la definizione dei suddetti istituti.
- 4) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dal n. 17 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L.
- 5) **DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

Punto n. 9 odg

INTERVENTI

Dato atto che rientra in collegamento il Consigliere Nicola Rossaro.

Relaziona l'Assessore Failoni che spiega che farà un'introduzione generale, poi intervengono il Sindaco e l'Assessore per quanto di competenza.

Failoni spiega che il termine di approvazione del Bilancio è stato prorogato dal 31.12.2020 al 31.03.2021.

Il bilancio ha un impatto triennale, come già il D.U.P. già approvato dal Consiglio e che adesso viene aggiornato con la Nota di Aggiornamento.

Alcuni aggiornamenti importanti sono quelli relativi ai trasferimenti di ASM, all'aumento dei trasferimenti provinciali correnti che ha visto riconoscere alcune giuste esigenze del Comune di Tione facendo riferimento alle spese effettive per i servizi erogati.

Il bilancio d'altro canto sconta ancora i riflessi negativi di Vaia, che ha comportato una diminuzione di entrate da vendita di legname e altri riflessi connessi alla pandemia da Covid-19.

Il Comune ha assunto i vari atti preliminari che doveva assumere (tariffe fognatura, rifiuti, regolamenti, ecc.). Passa quindi a mostrare alcune slide relative alle previsioni del Bilancio pluriennale (Entrate e Spese). Il Bilancio 2021 pareggia in € 17.154.572,05. Evidenzia che il Bilancio va costruito sulla base di criteri di armonizzazione della contabilità.

Spiega che il Bilancio è costituito da Missioni, programmi e da altre suddivisioni contabili, previste dalla normativa.

Relazione quindi spiegando quali sono le Missioni presenti in Bilancio, descrivendole ai sensi della normativa in materia e illustrando le previsioni contabili relative, per Missione 1 in parte corrente € 1.652.229,00 e in parte conto capitale € 544.724,00 e illustra gli interventi relativi (controsoffitto scala, Sala mostre, ecc.). La Missione 2 non ha rilevanza. La Missione 3 riguarda l'ordine pubblico e la sicurezza e quindi la Polizia Locale. La Missione 4, istruzione e diritto allo studio, è molto importante, si tratta di tutta l'attività connessa all'istruzione. La Missione 5 riguarda i beni e le attività culturali, per € 1.745.270,00 in maggior parte in parte straordinaria. Sono tutti gli interventi relativi a biblioteca, cinema/teatro e a cultura in generale.

La Missione 6 riguarda le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero.

La spesa è di € 525.958,00. Riguarda impianti sportivi, Piano giovani, ecc. Sono presenti interventi in strutture sportive varie. La Missione 7 riguarda il Turismo per € 814.669,00 che comprende l'intervento a Le Sole e altri interventi.

La Missione 8 non è attivata. La Missione 9 riguarda lo sviluppo sostenibile e tutela ambiente per circa € 1.776.244,00 con svariati interventi sia in montagna che in paese. La Missione 10 riguarda trasporto e mobilità con risorse per € 1.062.000,00: ci sono le strade, le attività del cantiere, l'illuminazione pubblica e vari interventi in conto capitale, dall'acquisto dell'area Balestra a vari interventi di arredo urbano, strade, ecc.

La Missione 11 riguarda la protezione civile che è connessa principalmente ai Vigili del fuoco.

La Missione 12 riguarda i diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Vi rientrano misure per anziani, giovani, asilo nido, progetti vari risorse per € 563.800,00.

La Missione 14 riguarda sviluppo economico e competitività. Riguarda il settore dello sviluppo economico con Ecofiera, Fly Fishing festival, contributi ed attività economiche relativi alle aree interne ecc. per € 237.000,00.

Quindi la Missione 15 relativa a politiche per lavoro e occupazione.

In particolare riguarda l'Intervento 19 (totale risorsa € 184.000,00), cioè i lavori socialmente utili.

Prende la parola il Vice Sindaco Roberto Zamboni che relaziona in merito agli interventi previsti in montagna, con intento di recupero pascolo a Cengledino, con miglioramento viabilità montana e creazione spazi e parcheggi a malga Cengledino. Si intende anche pervenire ad una concessione della malga con la possibilità di utilizzarle anche come agritur.

Questi interventi si inseriscono in un generale rilancio del territorio montano, che è iniziato da anni e che si vuole proseguire e questo anche con l'importante iniziativa dell'ospitalità diffusa.

Passando poi al settore sportivo, si vuole procedere ad una serie ampia di interventi sia nel centro sportivo di Sesena che a Tione presso il campo sportivo vicino alla circonvallazione.

Le strutture sportive sono molto importanti anche perché permettono di richiamare ospiti e locali.

Tra le manifestazioni più interessanti ci sono il Fly Fishing Festival e la Dolomiti Run, che dovrebbero convogliare a Tione molti ospiti.

Passa la parola all'Assessore Alterio che interviene premettendo che pur in questa difficile situazione dovuta all'epidemia bisogna comunque cercare di lavorare con la speranza di riannodare i fili della vita sociale sostenendo le associazioni e la vita comunitaria, si sente questo bisogno.

Anche quest'anno si dovrà probabilmente fare i conti con i protocolli di prevenzione ma si vuole cercare di dare qualcosa per favorire un ritorno ad una certa normalità.

Si è puntato su attività all'aperto come il cinema d'estate all'aperto. Per il teatro anche si punterà alle proposte all'aperto e alle famiglie, e poi, quando si potrà tornare ad utilizzare il teatro si farà. Così pure per la musica e per le giornate/serate significative, rammemorative e culturali.

Si lavorerà con la Biblioteca, collaborando con le scuole; c'è poi la consueta attività di premi allo studio per i laureati e si vedrà se sarà possibile fare un incontro con i diciottenni.

Non si farà invece il soggiorno estivo in Inghilterra, per i noti problemi connessi alla pandemia.

A breve si dovrebbe arrivare al completamento della nuova biblioteca e al suo utilizzo in collaborazione con autori, scuole, associazioni e a realizzare le sale esposizione in collaborazione con il Museo Storico di Trento (nella sala esposizioni che si appronterà). L'augurio è quello che si possa ritornare ad una normale socialità.

Anche per questo si porta avanti il progetto servizi alla persona, con piccoli servizi agli anziani e il Piano Giovani.

Per gli anziani si è dato anche il via ad un servizio di supporto per la prenotazione del vaccino per prevenzione COVID.

Ringrazia il consigliere delegato Fioroni che ha portato avanti il lavoro del Piano Giovani della Busa di Tione su cui si punta per cercare di creare e ricreare socialità per i giovani. Poi ci sono i progetti più sociali quali Trampolino, l'attività estiva e la collaborazione con Associazioni sociali e Circolo anziani e altre.

Confida che in questo modo si possa aiutare la comunità a ritrovare il filo della propria unità e socialità.

Interviene l'Assessore Bertaso che si sofferma sulle opere pubbliche.

Presso la palestra della Scuola media i lavori saranno definiti a breve ed entro fine del prossimo mese si dovrebbe completare l'iter tecnico per la consegna e l'utilizzo della stessa.

Nella palestra si è pensato di installare una parete di boulder visto che la palestra si presta.

Per le altre opere è importante sottolineare la sistemazione del cinema comunale. È stata ottenuta la contribuzione provinciale per rinnovare l'edificio e metterlo a norma e si pensa di poter iniziare i lavori entro fine anno.

In primavera partiranno i lavori per l'ultima parte del Viale che resta da fare. Anche l'acquedotto di Saone partirà a breve, è un intervento molto importante e significativo. Per queste opere sarà supportato dai Consiglieri Scalfi e Stefani.

Poi ci sono previsioni per manutenzione strade interne ed esterne e per attraversamento pedonale a Saone.

Ricorda che sono state completate tre postazioni di bike sharing e che a breve si partirà con l'utilizzo delle bici elettriche comunali che dovranno essere mantenute regolarmente.

Nel settore del risparmio energetico si è pervenuti ad un importante accordo con ASM che gestisce le centrali termiche.

Anche per gli impianti fotovoltaici comunale si pensa di affidare la gestione ad ASM.

Lo scorso anno non si è riusciti a realizzare Ecofiera per i noti motivi di pandemia.

Quest'anno si cercherà di realizzare e innovare questo evento lavorando oltre che sul risparmio energetico anche su prodotti tipici in campo alimentare.

Il Sindaco interviene evidenziando che sarà breve in quanto è stato spiegato bene dall'Assessore Failoni e dagli altri ciò che si intende fare quest'anno.

Sottolinea che quest'anno è stato difficile per tutti, anche per queste sedute online, la normale socialità è una forte mancanza.

Si porta avanti il programma ma ci sono difficoltà, vista la particolarità del momento.

Ricorda il programma, che parlava di riportare Tione alla centralità giudicariale.

Si è lavorato, ormai da 10 anni, per cercare di creare strutture e iniziative che diano centralità a Tione e alla sua montagna. Anni fa pochi credevano che il progetto di Le Sole potesse essere portato avanti e adesso molti si stanno ricredendo.

Si è pronti a ripartire con iniziative nel campo sociale, culturale, di aggregazione. Si ripartirà appena sarà possibile e si cercherà di proseguire nel disegno di dare centralità a Tione, anche collaborando con altri Comuni e con la Provincia.

Ricorda gli esempi dei tamponi e delle vaccinazioni a Tione. Conclude ringraziando tutti e in particolare tutti i giovani che sono interessati all'Amministrazione.

L'Assessore Failoni chiede al Consiglio di approvare la proposta di deliberazione in oggetto del bilancio finanziario 2021-2023, Nota di Aggiornamento e DUP.

Punto 10 all'OdG

Deliberazione n. 8/2021 dd. 26.02.2021

OGGETTO: Approvazione consuntivo Legato Sale Saone 2020.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto della Fondazione "Legato Sale di Saone", approvato con deliberazione consiliare n. 17/2013 dd. 04.04.2013, il quale all'art. 4, lettera b) prevede che il Consiglio comunale di Tione di Trento approvi i conti consuntivi resi dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Considerato che, alla luce dei principi fondamentali che stanno alla base dello Statuto della Fondazione, per approvazione deve intendersi l'accertamento che l'attività svolta dalla Fondazione stessa sia rispettosa degli obiettivi statutari.

Dato atto che la Fondazione ha provveduto ad inviare con nota dd. 11 gennaio 2021, protocollata in data 12 gennaio 2021 al n. 313, il conto consuntivo relativo all'anno 2020, come da documentazione ad atti che si richiama.

Considerato che gli uffici hanno provveduto ad un esame preliminare della documentazione fornita e hanno riscontrato la regolarità della rendicontazione.

Esaminato il predetto rendiconto che si chiude nella cifra di € 10.951,04 (totale depositi al 31.12.2020).

Ritenuto che nulla osta alla presa d'atto e all'approvazione per quanto di competenza del rendiconto predisposto e presentato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 11 gennaio 2021, in considerazione che l'attività svolta corrisponde a quella statutaria.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n.2/2018 e s.m., sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/108 e s.m.

Con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare, secondo le previsioni statutarie, per quanto in premessa evidenziato, il rendiconto dell'anno 2020 della Fondazione "Legato Sale di

Saone", nei risultati finali riportati in premessa (totale disponibilità finanziaria € 10.951,04).

2. **di procedere** per quanto necessario agli atti esecutivi della presente, trasmettendo la presente deliberazione alla Fondazione Legato Sale di Saone.
3. **di dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
4. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto n. 10 odg
INTERVENTI

Relaziona il Sindaco richiamando la previsione che stabilisce che il Consuntivo del Legato Sale sia approvato dal Consiglio comunale.
La rendicontazione si chiude con una disponibilità finanziaria di € 10.951,04. Illustra quindi alcune parti del consuntivo e chiede l'approvazione.

Punto 11 all'OdG

Deliberazione n. 9/2021 dd. 26.02.2021

OGGETTO: Approvazione aggiornamento al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione consiliare n. 27/2001 dd. 05.06.2001.

Riscontrata la necessità di apportare varie modifiche agli articoli del Regolamento, necessità scaturita dall'esigenza di aggiornare le previsioni regolamentari alla mutata normativa regionale, provinciale e statale in materia di personale, di organizzazione dello stesso in Uffici e Settori e di modalità di svolgimento dei Servizi comunali con specificazioni in materia di poteri e compiti degli organi politici e dell'apparato organizzativo.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno provvedere a modificare come risultante nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Visto lo Statuto comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di modificare**, per le motivazioni esposte in premessa, secondo quanto illustrato e richiamato in premessa, il "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione consiliare n. 27/2001 dd. 05.06.2001, dando atto che il testo del Regolamento come modificato è quello risultante dall'allegato alla presente deliberazione.
2. **di incaricare** gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica.
3. **di dare atto che** la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine del periodo di pubblicazione e che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

4. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018;
- ed alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Punto n. 11 odg

INTERVENTI

Relaziona il Segretario spiegando in sintesi le modifiche al Regolamento.



COMUNE DI TIONE DI TRENTO

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

Allegato alla deliberazione consiliare
n. 9/2021 dd. 26.02.2021

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi stabiliti nella legge, disciplina i servizi e gli uffici del Comune, al fine di accrescerne l'efficienza ed assicurare l'efficace soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, secondo criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, flessibilità, trasparenza ed accesso agli atti.
2. Il presente regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di programmazione, di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi politici di governo (Consiglio, Giunta, Sindaco e Assessori) mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita alla struttura organizzativa (Segretario Generale, Responsabili Uffici e Settori, Responsabili del procedimento, Personale incaricato) che viene dotata di autonomi poteri di utilizzo e di organizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, assegnate dagli organi politici.

Articolo 2 – Organi politici di governo

1. Compete agli organi politici di governo:
 - a) l'attività di programmazione, identificata nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ente;
 - b) l'attività di indirizzo, identificata nell'emanazione di documenti contenenti criteri generali ai quali deve essere conformata l'attività gestionale dell'ente;
 - c) l'attività di direttiva, identificata nell'emanazione di documenti a contenuto generale, involgenti questioni di principio e generali o le linee di governo proprie della direzione politica;
 - d) l'attività di controllo, identificata nel sindacato sulle modalità di trattazione degli affari e l'andamento della gestione;
 - e) l'attività di verifica sulla rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmati, agli indirizzi generali e alle direttive impartite.
2. Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 dd. 09.04.2008 il Sindaco individua i funzionari comunali che rivestono le funzioni di datore di lavoro. In particolare si evidenzia che presso il Comune di Tione di Trento le funzioni datoriali predette sono ricoperte, oltreché dal Segretario generale con riferimento agli uffici comunali assegnati, dal responsabile dell'Ufficio Tecnico con riferimento al personale del suo Ufficio ed al personale assegnato al cantiere comunale e dal Comandante della Polizia Locale con riferimento al personale amministrativo e di Polizia Locale, assegnato alla Polizia Locale. Il Sindaco potrà inoltre individuare altri e/o diversi datori di lavoro ove lo ritenga utile al perseguimento della migliore sicurezza sul lavoro con riferimento al Comune di Tione di Trento.
3. La Giunta Comunale provvede alla valutazione dei risultati, sulla base degli obiettivi assegnati, del Segretario Generale e dei titolari di Posizione Organizzativa.

SEZIONE II - ATTIVITA' DEGLI ORGANI POLITICI DI GOVERNO

Articolo 3 - Attività di programmazione

1. L'attività di programmazione, si concretizza nell'adozione degli atti di pianificazione annuali e pluriennali secondo le norme vigenti, in particolare nel D.U.P. triennale (Documento Unico di programmazione) e nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale. Nel D.U.P. viene ricompresa la generale programmazione delle assunzioni, delle opere pubbliche, degli acquisti e delle forniture che, per quanto necessario, viene esplicitata in atti di indirizzo giuntale.

Articolo 4 - Attività di indirizzo

1. L'attività di indirizzo si realizza mediante adozione di atti recanti le linee generali entro cui deve essere esercitata l'attività gestionale. Rientrano in tale attività a titolo esemplificativo:
 - a) Gli indirizzi generali di governo;

- b) Gli indirizzi consiliari in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
- c) Gli indirizzi in tema di coordinamento dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici, finalizzati ad armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- d) Gli atti di indirizzo dell'attività delle strutture organizzative, conseguenti alle previsioni del Bilancio annuale, tra cui in particolare l'atto generale annuale di indirizzo per la gestione del Bilancio di previsione che tiene luogo del piano esecutivo di gestione.
- e) Atti di indirizzo relativi a specifiche iniziative e attività, assunti dalla Giunta e diretti alla struttura organizzativa (es. assunzioni, opere pubbliche, manifestazioni, ecc.).

Articolo 5 - Potere di direttiva

1. Il potere di direttiva realizza la sovraordinazione della funzione politica su quella gestionale ed è finalizzato ad assicurare la corrispondenza tra gli interessi pubblici rappresentati e la gestione amministrativa.
2. Il potere di direttiva si esercita mediante adozione di atti di impulso dell'attività del Segretario Generale e dei Responsabili di Uffici e Settori, nel rispetto delle competenze di questi, nella forma di:
 - a) deliberazioni della Giunta comunale;
 - b) atti monocratici sindacali o assessoriali.
3. Le direttive si conformano agli atti di indirizzo e possono avere contenuto generale o di dettaglio, e porre termini finali o intermedi degli obiettivi da raggiungere o indicare modalità per il loro efficace conseguimento.

Articolo 6 - Attività di controllo

1. L'attività di controllo da parte della Giunta, del Sindaco e degli Assessori sugli atti di gestione del Segretario Generale e dei Responsabili di Uffici e Settori è finalizzata alla tutela del superiore interesse pubblico nel caso in cui l'attività gestionale si realizzi in difformità o in contrasto con i programmi, gli indirizzi, le direttive dell'organo politico o le disposizioni di legge dello Statuto o dei Regolamenti.
2. Il Consiglio comunale esercita l'attività di controllo e verifica prevista dalla normativa in materia e dal regolamento di contabilità comunale.

Articolo 7 - Potere di verifica e di valutazione

1. Il potere di verifica consiste nell'accertamento dei risultati dell'attività di gestione del Segretario Generale e dei responsabili di Uffici e Settori, in relazione alla realizzazione dei risultati dei programmi e dei progetti ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
2. Per la verifica e la valutazione dei risultati del personale si richiama quanto specificato all'art. 2 comma 3 e all'art. 14 comma 2 del presente Regolamento, nonché il Contratto collettivo provinciale di lavoro e la normativa vigente per i Comuni della Provincia di Trento.

SEZIONE III - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 8 - Criteri di organizzazione

1. Il Segretario Generale e i responsabili degli uffici del Comune perseguono gli obiettivi fissati dall'Amministrazione secondo i seguenti criteri:
 - a) gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali degli uffici, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente in materia;
 - b) coerenza nell'individuazione delle responsabilità di risultato e di procedimento rispetto all'articolazione organizzativa e alle competenze attribuite agli uffici e al personale;
 - c) trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa e dei procedimenti;

- d) attivazione di strumenti anche digitali di integrazione e collaborazione tra organi di governo e uffici, nel rispetto del principio della distinzione delle competenze;
 - e) incentivazione dell'innovazione permanente quale modalità fondamentale dell'organizzazione comunale;
 - f) attivazione di strumenti anche informatici volti a garantire trasparenza, controllo e verifica dei risultati nella gestione dei servizi e dell'attività comunale;
 - g) programmazione dell'attività degli uffici per obiettivi e per progetti;
 - h) trasparenza relativamente a competenze, attività, atti assunti e risultati degli uffici mediante il sito istituzionale del Comune;
 - i) parità e pari opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nell'accesso alla formazione professionale e nella progressione di carriera;
 - j) realizzazione di percorsi formativi e corsi di aggiornamento finalizzati al miglioramento della qualità dei risultati, delle condizioni di lavoro e delle progressioni di carriera.
2. Il personale dipendente a tempo determinato è equiparato al personale dipendente a tempo indeterminato secondo le specificazioni della normativa vigente e del contratto di lavoro.

Articolo 9 - Struttura organizzativa e dotazione organica generale

1. La struttura organizzativa del Comune si articola in Uffici e Settori degli stessi.
Gli Uffici ed i Settori sono unità operative costituite e denominate dalla Giunta Comunale sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati e dei processi gestiti o delle competenze richieste.
Essi hanno funzioni di attuazione di progetti, servizi e provvedimenti specifici nell'ambito delle competenze del personale e delle risorse finanziarie attribuite dalla Giunta comunale per il conseguimento degli obiettivi della programmazione, degli indirizzi e delle direttive emanati dai competenti organi politici.
2. Gli Uffici ed i Settori hanno di norma natura di strutture permanenti, in quanto attinenti a funzioni ed attività di carattere continuativo, così come definiti dalla Giunta nella pianta organica degli uffici; possono essere anche strutture temporanee o di progetto, quando sono connessi alla realizzazione di specifici progetti.
3. La Giunta stabilisce l'organico, cioè il personale assegnato, dei vari Uffici e Settori, tenendo conto della dotazione organica generale del personale comunale stabilita dal Consiglio comunale e dalle previsioni degli atti di programmazione. Il Segretario Generale e i Responsabili di Uffici e Settori attribuiscono compiti e responsabilità procedurali e compiti per gli ambiti di competenza al personale loro assegnato. Il Segretario Generale, ove ne ravvisi la necessità e al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici e dalla normativa, potrà intervenire direttamente ed attribuire particolari compiti o responsabilità al personale anche creando gruppi di lavoro per obiettivi specifici, salve restando le competenze, le attribuzioni e le nomine effettuate dalla Giunta e dal Sindaco.

Articolo 10 – Organico degli Uffici

1. L'organico dei vari Uffici e Settori (cd pianta organica) è approvata, nei limiti di cui all'articolo precedente dalla Giunta comunale, sentito il Segretario Generale.
2. La pianta organica determina i posti di ruolo, a tempo pieno e parziale, necessari per il funzionamento dell'Ente, classificati sulla base dell'ordinamento contrattuale vigente.
3. I posti delle varie categorie professionali (A, B, C, D,) sono suddivisi tra livello base e livello evoluto dalla Giunta, sulla base dell'organico comunale presente e/o programmato;
4. I Responsabili degli Uffici segnalano al Segretario generale e alla Giunta le eventuali variazioni che ritengono necessarie alla dotazione organica, al fine di una corretta prestazione dei Servizi di competenza. La Giunta Comunale decide in merito, sentito il Segretario Generale e tenendo conto della normativa vigente in materia e delle disponibilità finanziarie.

Articolo 11 - Responsabilità e competenze dei responsabili di Uffici e Settori

1. I Responsabili di Uffici e Settori rispondono al Segretario Generale ed agli organi politici riguardo a:
 - a) la coerenza dell'organizzazione dell'Ufficio alle finalità degli atti di indirizzo;

- b) il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'atto generale di indirizzo annuale e negli atti di indirizzo specifici;
 - c) il raggiungimento di specifici obiettivi assegnati;
 - d) trasparenza, semplicità e correttezza dei procedimenti di competenza.
2. La Giunta individua gli atti devoluti alla competenza del Segretario Generale e dei Responsabili di Uffici e Settori, ai sensi della normativa in materia. Il Segretario generale e i Responsabili di Uffici e Settori esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali e dagli atti di devoluzioni di competenze e di indirizzo, disponendo dei mezzi strumentali, delle risorse finanziarie e del personale assegnati dalla Giunta. Ove lo ritengano necessario per il corretto funzionamento dei propri uffici propongono modifiche ed innovazioni alla Giunta e al Segretario Generale, sia con riferimento all'organizzazione, alla gestione e alla dotazione di personale degli uffici, sia con riferimento alle risorse finanziarie e ai mezzi ed attrezzature assegnati.

Articolo 12 – Uffici e Settori

1. La struttura organizzativa del Comune è suddivisa in Uffici che possono a loro volta essere suddivisi in Settori.
2. La pianta organica degli uffici è adottata dalla Giunta Comunale;
3. La Giunta può istituire Uffici speciali temporanei, con competenze specifiche e delimitate anche temporalmente.
4. Il segretario Generale può costituire gruppi di lavoro flessibili intersettoriali con il compito di raggiungere obiettivi specifici.

Articolo 13 – Pianta Organica

1. A fini ricognitivi-descrittivi si prende atto che la pianta organica attuale prevede la presenza del Segretario Generale e dei seguenti uffici:

Ufficio Biblioteca – Cultura; Ufficio Polizia Locale (in gestione associata); Ufficio Tecnico con settore Edilizia Privata e Cantiere Comunale; Ufficio Segreteria – Affari Generali; Ufficio Ragioneria con Settore Personale; Ufficio Tributi; Ufficio Pubblici Esercizi ed Attività Economiche; Ufficio Demografico – Protocollo (con sottocommissione elettorale circondariale); Ufficio Custodia Forestale (in gestione associata).

Le modifiche della pianta organica sono di competenza della Giunta Comunale che tiene conto degli atti di programmazione del Consiglio Comunale.

Articolo 14 – Sistema dei controlli interni e valutazione delle prestazioni

1. Il Segretario Generale, i Responsabili di Ufficio e/o Settore ed il responsabile dell'Ufficio Ragioneria esercitano i controlli interni di cui alla normativa in materia ed al regolamento di contabilità comunale (tit. XI "Sistema integrato dei controlli interni") per quanto ivi specificato ed a cui si rinvia.
2. La misurazione e la valutazione delle prestazioni può essere effettuata secondo le previsioni dell'art. 78 del Regolamento di contabilità comunale, a cui si rinvia.

SEZIONE IV – INCARICHI DI RESPONSABILI DI UFFICI E SETTORI E DI P.O.

Articolo 15 - Incarichi di responsabile di Ufficio e/o Settore

1. Gli incarichi di Responsabile di Ufficio e/o Settore sono conferiti con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario Generale.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti al personale inquadrato in qualifiche funzionali non inferiori al C evoluto. E' possibile in casi di necessità conferire incarichi a personale inquadrato in C base. Gli incarichi sono conferiti tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) *criterio della professionalità*: sono conferiti tenendo conto delle attitudini, dei risultati conseguiti, dei *curricula* professionali, al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici;

- b) *criterio dell'opportunità organizzativa*: gli incarichi sono attribuiti in correlazione alle esigenze di organizzazione, sentito il Segretario Generale;
- c) *criterio dell'accesso esterno*: ai sensi della normativa in materia di cui agli artt. 132 e 133 del C.E.L. possono essere conferiti per chiamata diretta anche a soggetti esterni, al di fuori della dotazione organica, nell'ambito del 5% della medesima e solo in assenza di professionalità analoga all'interno dell'Ente, mediante stipula di contratti a tempo determinato di durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine è possibile instaurare collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

Articolo 16 - Revoca dell'incarico di Responsabile di Ufficio e/Settore

1. L'incarico è soggetto a revoca, con provvedimento motivato del Sindaco, sentito il Segretario Comunale, nei casi di:
 - a) risultati negativi della gestione tecnica e amministrativa;
 - b) ripetuta inosservanza delle direttive del Sindaco;
 - c) mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, di parte rilevante degli obiettivi assegnati quali prioritari;
 - d) responsabilità per comportamento particolarmente grave e/o reiterato, soprattutto con riferimento a danni o pregiudizi di altra natura subiti dall'ente a seguito del comportamento.
2. Il provvedimento di revoca, è disposto previo contraddittorio con l'interessato.

Articolo 17 – Incarichi di P.O.

1. La Giunta comunale conferisce incarichi di Posizione Organizzativa secondo le previsioni del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro.
Il Conferimento dell'incarico comporta altresì l'assegnazione di obiettivi annuali, dei quali viene valutato annualmente il raggiungimento. Gli incarichi sono soggetti a conferma o revoca, con provvedimento giuntale.
Si richiama la disciplina fissata in merito agli incarichi di P.O. dal Contratto collettivo Provinciale di lavoro.

SEZIONE V – SEGRETARIO GENERALE E RESPONSABILI DI UFFICI E SETTORI. FUNZIONI ED ATTIVITÀ

Articolo 18 - Gli atti di gestione

1. Sono di competenza dei Responsabili di Uffici e Settori gli atti di gestione tecnica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, cioè tutti gli atti necessari per l'attuazione delle competenze assegnate in sede di atto di indirizzo generale o di atto di indirizzo specifico.
3. I provvedimenti di gestione sono atti monocratici, di norma detti determinazioni, salvo quanto stabilito dalla normativa in materia per settori specifici quali, ad esempio, edilizia, urbanistica, commercio, tributi, polizia locale, custodia forestale, ecc..

Articolo 19 - Atti di amministrazione e gestione del personale

1. In materia di personale e dei correlati rapporti di lavoro sono attribuite al Segretario generale, oltre a quelle previste dalla legge e dai regolamenti, le seguenti competenze:
 - a) elaborazione delle proposte e dei provvedimenti aventi natura organizzativa interessanti più servizi dell'Ente;
 - b) stipula dei contratti individuali di lavoro;
 - c) trasferimenti di personale fra Uffici e Settori, nel rispetto delle direttive degli organi politici;
 - d) responsabilità dell'ufficio o settore preposto ai procedimenti disciplinari;
 - e) definizione dei conflitti di competenza che insorgono tra i vari Uffici e Settori;
 - f) atti di gestione del personale devoluti e attribuiti con atti giuntali.

2. Per l'espletamento di tali compiti si avvale degli Uffici ed in particolare del settore Personale dell'Ufficio Ragioneria, e dell'Ufficio Segreteria Affari Generali e può costituire appositi gruppi di supporto flessibile, chiamando a farvi parte il personale necessario.
3. Gli atti relativi al segretario sono assunti dalla Giunta, dal Sindaco o dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria – Servizio finanziario, secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle delibere giuntali di devoluzione ed indirizzo.

Articolo 20 - Provvedimenti di autorizzazione e concessione

1. Compete al Segretario generale o ai responsabili degli uffici e Settori l'emanazione degli atti amministrativi concretantesi in manifestazioni di volontà, anche discrezionali, come le concessioni, le autorizzazioni, le ingiunzioni, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali, il cui corrispettivo sia predeterminato con apposita deliberazione. Tali atti sono individuati con deliberazioni giuntali che individuano anche gli atti che rimangono nella competenza degli organi politici, ai sensi di legge.

Articolo 21 - Atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza

1. Sono altresì attribuiti al Segretario generale e ai responsabili di Uffici e Settori, per gli ambiti di rispettiva competenza, gli atti amministrativi che costituiscono manifestazioni di giudizio e/o di conoscenza di ambito gestionale, nelle materie di spettanza comunale. In particolare:
 - a) le attestazioni, le certificazioni e le comunicazioni;
 - b) le diffide, le ingiunzioni, le intimazioni e gli inviti;
 - c) le legalizzazioni ed autenticazioni degli atti e delle firme;
 - d) i rapporti contravvenzionali/le contravvenzioni;
 - e) gli atti di valutazione, i pareri e le proposte, per quanto non di competenza degli organi politici.
2. Tali atti sono individuati con deliberazioni giuntali ed indirizzi di attribuzione delle competenze agli uffici.
3. Le attribuzioni definite nel presente articolo sono esercitate nel rispetto dei principi di accesso, di contraddittorio e di comunicazione stabiliti dalla normativa in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti.
4. Il Segretario generale ed i responsabili di Uffici e Settori possono procedere a incarichi e/o deleghe al personale dei propri uffici ai sensi della normativa in materia.
5. Sono fatte salve le competenze stabilite dalla legge con particolare riferimento agli atti della Polizia locale e della Custodia forestale e comunque di tutti gli Uffici per quanto normativamente previsto.

Articolo 22 - Ulteriori atti attribuiti ai Responsabili di Uffici e Settori

1. I Responsabili degli Uffici e Settori provvedono inoltre, per quanto di rispettiva competenza, a:
 - a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - b) predisporre le proposte deliberative, secondo le direttive degli Organi di governo, le specifiche necessità e le previsioni di legge;
 - c) dar corso ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, con possibilità di designare altro personale dell'ufficio quale Responsabili di procedimento.
2. In caso di assenza o impedimento dei Responsabili di servizio le funzioni di cui agli articoli precedenti sono esercitate dal dipendente incaricato dal Sindaco quale sostituto.

Articolo 23 – Segretario Generale

1. Il Segretario generale svolge le funzioni previste dalla normativa regionale in materia (art. 137 C.E.L. e s.m.) e dai Regolamenti comunali, nonché le attribuzioni ed i compiti assegnati secondo le specificazioni degli atti di indirizzo.
2. E' capo del personale, coordina e dirige le strutture organizzative del Comune, sovrintende e coordina i Responsabili di Ufficio e Settore sulla base delle direttive del Sindaco e degli Organi politici di governo.

SEZIONE VI - PROCEDURE PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 24 – Provvedimenti monocratici e determinazioni

1. Il Segretario generale ed i Responsabili degli Uffici e Settori esercitano le proprie competenze attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici.
2. Detti provvedimenti assumono la denominazione relativa alla specifica fattispecie (esempio determinazione, concessione, autorizzazione, mandato, reversale, ecc.) secondo la normativa in materia.
3. Ove i provvedimenti monocratici predetti comportino impegno di spesa gli stessi, definiti quali determinazioni, sono sottoposti al visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria comunale, secondo le modalità e le previsioni del regolamento di contabilità.
4. I provvedimenti monocratici e le determinazioni devono essere motivati e contenere il richiamo alle disposizioni di legge e di regolamento che ne costituiscono il presupposto.
5. L'elenco mensile delle determinazioni adottate da ogni Responsabile di Ufficio e Settore e dal Segretario Generale deve essere inviato entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo al Sindaco ed ai componenti della Giunta.
6. Entro detta data copie degli elenchi predetti vanno inoltre pubblicate all'albo e inviate ai Capigruppo Consiliari.

Articolo 25 - Deliberazioni

1. Le proposte di deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale sono predisposte sulla base delle indicazioni degli organi politici e/o delle previsioni normative o delle specifiche necessità, dal responsabile del relativo procedimento e, previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, sono tempestivamente trasmesse all'Ufficio Segreteria Affari generali per l'inoltro all'organo deliberante, secondo le procedure e le tempistiche stabilite, sentiti gli organi politici, del Segretario generale, tenuto conto della finalità di digitalizzazione dei provvedimenti fissate dalla normativa in materia di amministrazione digitale.

SEZIONE VII – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 26 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigente, ai regolamenti comunali, ai contratti di lavoro ed allo Statuto comunale.

	pag.
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Organi politici di governo	2
SEZIONE II - ATTIVITA' DEGLI ORGANI POLITICI DI GOVERNO	2
Articolo 3 - Attività di programmazione	2
Articolo 4 - Attività di indirizzo	2
Articolo 5 - Potere di direttiva	3
Articolo 6 - Attività di controllo	3
Articolo 7 - Potere di verifica e di valutazione	3
SEZIONE III - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	3
Articolo 8 - Criteri di organizzazione	3
Articolo 9 - Struttura organizzativa e dotazione organica generale	4
Articolo 10 – Organico degli Uffici	4
Articolo 11 - Responsabilità e competenze dei responsabili di Uffici e Settori	4
Articolo 12 – Uffici e Settori	5
Articolo 13 – Pianta Organica	5
Articolo 14 – Sistema dei controlli interni e valutazione delle prestazioni	5
SEZIONE IV – INCARICHI DI RESPONSABILI DI UFFICI E SETTORI E DI P.O.	5
Articolo 15 - Incarichi di responsabile di Ufficio e/o Settore	5
Articolo 16 - Revoca dell'incarico di Responsabile di Ufficio e/Settore	6
Articolo 17 – Incarichi di P.O.	6
SEZIONE V – SEGRETARIO GENERALE E RESPONSABILI DI UFFICI E SETTORI.	6
FUNZIONI ED ATTIVITÀ	6
Articolo 18 - Gli atti di gestione	6
Articolo 19 - Atti di amministrazione e gestione del personale	6
Articolo 20 - Provvedimenti di autorizzazione e concessione	7
Articolo 21 - Atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza	7
Articolo 22 - Ulteriori atti attribuiti ai Responsabili di Uffici e Settori	7
Articolo 23 – Segretario Generale	7
SEZIONE VI - PROCEDURE PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DELLE DELIBERAZIONI	8
Articolo 24 – Provvedimenti monocratici e determinazioni	8
Articolo 25 - Deliberazioni	8
SEZIONE VII – DISPOSIZIONI VARIE	8
Articolo 26 – Norme finali e di rinvio	8

PUNTO N. 12 ODG
DELIBERAZIONE N. 10/2021 D. 26.02.2021

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per la concessione di finanziamenti per la sistemazione di immobili montani nell'ambito del progetto "Ospitalità diffusa".

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Consigliere incaricato in materia Ferruccio Salvaterra e premesso che:

Con deliberazione n. 122/2020 dd. 30.06.2020 la Giunta comunale ha approvato il protocollo d'intesa fra i Comuni di Tione di Trento, Borgo Lares, Porte di Rendena e Sella Giudicarie per la realizzazione del progetto "Ospitalità Diffusa", protocollo che definisce obiettivi e ambiti del progetto, impegni delle parti e reciproca collaborazione ed in base al quale il Comune di Tione di Trento ricopre il ruolo di soggetto capofila.

Il suddetto protocollo d'intesa è stato sottoscritto dai Comuni aderenti in data 20.07.2020, reg. atti privati n. 1307 del Comune di Tione di Trento.

Con la medesima deliberazione giuntale n. 122/2020 è stato approvato il Progetto Ospitalità Diffusa, progetto volto in sostanza alla creazione e realizzazione di un sistema di turismo diffuso e partecipato e di incentivazione della riqualificazione del patrimonio edilizio montano permettendone la locazione.

Il predetto progetto viene richiamato quale parte integrante la presente motivazione e contestualmente si sottolinea l'importanza economica e ambientale del recupero e dell'utilizzazione degli edifici montani, condizione fondamentale per la salvaguardia della montagna.

Tale progetto prevede che la sua realizzazione sia effettuata tramite un soggetto gestore; a seguito di gara esperita su mercato elettronico, è stato individuato come soggetto gestore la società Natourism srl, con sede in Trento, e con la stessa è stata stipulata apposita convenzione di affidamento incarico, reg. atti privati del Comune di Tione di Trento n. 1057/2020.

Il progetto approvato prevede altresì che il proprietario dell'immobile oggetto di locazione all'interno del sistema di Ospitalità Diffusa possa accedere ad incentivi per la riqualificazione dello stesso, a condizione che vi siano carenze od anomalie accertate secondo quanto previsto dal progetto stesso.

Al fine quindi di incentivare la riqualificazione delle case da mont così da inserire le stesse nel sistema di Ospitalità diffusa, si rende necessario per le amministrazioni comunali aderenti al protocollo d'intesa approvare un regolamento che disciplini la concessione di detti incentivi economici.

Esaminato pertanto l'allegato Regolamento PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI MONTANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OSPITALITA' DIFFUSA", composto di premessa e di n. 8 articoli e ritenuto di poterlo approvare in ogni sua parte, in quanto lo stesso è ritenuto congruo ed esaustivo nella disciplina di concessione di detti finanziamenti.

Dato atto che il medesimo regolamento dovrà essere approvato da tutte le amministrazioni aderenti al protocollo d'intesa.

Visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato da ultimo con deliberazione consiliare n. 16/2019 del 17/6/2019, e, in particolare, l'art. 40, c. 1.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm. espressi in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dal responsabile della struttura interessata, ed in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio finanziario.

Con voti favorevoli n. 17, contrari n. zero, astenuti n. zero espressi per appello nominale dai n.17 Consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori,

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato Regolamento PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI MONTANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OSPITALITA' DIFFUSA", composto di premessa e di n. 8 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di trasmettere** copia del presente regolamento approvato al soggetto gestore del progetto, società Natourism srl;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183 commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, diviene esecutiva al termine della pubblicazione;
4. **di evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto n. 12 odg

INTERVENTI


Relaziona il Consigliere delegato Ferruccio Salvaterra che spiega come il regolamento proposto sia uno dei momenti delle attività programmate per la promozione e lo sviluppo della montagna.

Con il progetto di ospitalità diffusa siamo pronti, Tione è capofila del progetto che comprende i vicini Comuni di Borgo Lares, Sella Giudicarie e Porte di Rendena.

Il patrimonio montano sui 4 Comuni è notevole, si tratta di circa 1200 edifici montani.

Si vuole in questo regolamento dare un po' di sprint all'iniziativa, mettendo a disposizione 20.000,00 euro per gli interventi di sistemazione degli immobili montani per affittarli nell'ambito del progetto "Ospitalità diffusa". Chi vuole partecipare all'iniziativa chiedendo la contribuzione, deve però accettare le indicazioni del Comune per i miglioramenti eventualmente necessari degli immobili e deve anche per tre stagioni estive (almeno 60 giorni per ogni anno) dare la possibilità che l'immobile sia locato, mettendo a disposizione l'immobile per la locazione.

I numeri ci sono, gli immobili sono molti, ci sono alcune spese ammesse a contributo, si è prevista una regolazione della contribuzione semplice e facile da gestire.



COMUNE DI TIONE DI TRENTO
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
PER LA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI MONTANI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"OSPITALITA' DIFFUSA"

Allegato alla deliberazione consiliare
n. 10/2021 dd. 26.02.2021

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI MONTANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OSPITALITA' DIFFUSA"

Premessa:

Il presente regolamento nasce nell'ambito del progetto di rete "valorizzazione del patrimonio immobiliare montano" portato avanti dai Comuni di Tione di Trento, quale capofila, dai Comuni di Borgo Lares, Porte di Rendena e Sella Giudicarie.

Articolo 1: Oggetto

Con il presente regolamento si intende incentivare la riqualificazione degli edifici o di loro porzioni autonome, posti fuori dai centri urbani classificati quali "case da mont" dalla programmazione urbanistica comunali, siti sui Comuni di Tione di Trento, Borgo Lares, Porte di Rendena e Sella Giudicarie.

Sono oggetto del presente regolamento le strutture regolarmente iscritte al Catasto ed in regola con il pagamento delle imposte e sulle quali non pendono irregolarità accertate (abusi edilizi, accertamenti di imposta, richiesta in corso di sanatorie, ecc.).

Articolo 2: Soggetti che possono presentare domanda di contributo

Possono presentare domanda di contributo i soggetti privati che hanno aderito al progetto "valorizzazione del patrimonio immobiliare montano", nei cui immobili sono state riscontrate anomalie, con riferimento ai requisiti minimi previsti nel progetto, durante il sopralluogo da parte del Soggetto Gestore.

Articolo 3: Requisiti e impegni dei soggetti

I destinatari del contributo si impegnano a mettere a disposizione del Soggetto Gestore l'immobile per un periodo di almeno 60 giorni all'anno, nei mesi di giugno - luglio - agosto - settembre di ogni anno, per un minimo di 3 anni.

Inoltre devono permanere in regola con il pagamento dei tributi comunali, pena la restituzione del contributo concesso.

Articolo 4: spesa ammessa e contributo ammesso

La spesa relativa a lavori e/o forniture ammissibile ed il relativo contributo concedibile è quella prevista alle seguenti tipologie, come definita dallo schema seguente:

Tipologia di intervento	Spesa massima ammissibile €	Contributo concesso (% o valore)	
Spese tecniche di progetto	2.000,00	50%	
Tinteggiatura degli interni e/o esterni	3.000,00	50%	
Acquisto materassi cuscini coperte	1.000,00	50%	
Acquisto sanitari (piatto doccia, vasca, wc, bidet)	2.000,00	50%	
Acquisto mobili ed elettrodomestici (cucina, camera, bagno)	1.000,00	50%	
Acquisto e installazione caldaia per acqua calda/riscaldamento a GPL o pellet	2.000,00	50%	
Lavori di manutenzione straordinaria del bagno e/o della cucina	5.000,00	50%	
Allacciamento rete elettrica e relativo impianto	1.500,00	50%	
Allacciamento rete idrica e relativo impianto	1.500,00	50%	

Gli arredi e le attrezzature acquistati devono riportare la marchiatura CE. Ogni spesa sostenuta, per cui si chiede il contributo, va documentata con fattura quietanzata e bonifico.

Articolo 5: fondi a bilancio

Il fondo di finanziamento per la realizzazione dei suddetti interventi è istituito annualmente da ogni Comune secondo le disponibilità di bilancio. Ove la somma stanziata non consenta di concedere la contribuzione a tutti i richiedenti, sarà data priorità secondo ordine cronologico di adesione al progetto di ospitalità diffusa.

Ove la spesa riguardi più tipologie (in riferimento alla tabella all'art.4 del presente regolamento) la stessa è ammissibile a finanziamento per un importo massimo di € 7.000,00 con una contribuzione massima del 50% (max € 3.500,00).

Articolo 6: Modalità di presentazione

I tempi di presentazione delle domande di contributo verranno fissati con l'avviso pubblico che sarà approvato dalla Giunta comunale. Di norma sarà fissata un'unica scadenza nel mese di dicembre di ogni anno. Potranno essere inoltre previste altre scadenze in corso dell'anno. I contributi saranno concessi con deliberazione giuntale dopo esame delle domande da parte dell'Ufficio Tecnico che valuterà le domande con l'assistenza del Soggetto Gestore e stabilirà l'ammontare del contributo ammissibile.

L'avviso esplicherà i criteri e le modalità di presentazione delle domande e stabilirà la documentazione da allegare alle stesse. In ogni caso dovrà quanto meno essere prevista una breve descrizione dei lavori e/o delle forniture, per cui si effettuano la domanda con le connesse spese previste.

Gli interventi non potranno essere iniziati prima dell'avvenuto sopralluogo del Soggetto Gestore. La presentazione delle domande di contributo non sostituisce la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia per eseguire i lavori qualora non sussistano i presupposti di attività di edilizia libera.

Articolo 7: procedura di erogazione

A disporre l'erogazione dei contributi assegnati provvederà l'Ufficio Tecnico, previa comunicazione da parte dell'interessato dell'ultimazione dei lavori, con consegna di copia delle fatture relative ai lavori eseguiti nonché di copia dei bonifici bancari riferiti all'intera spesa ammessa. A questo potrà seguire l'accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico dell'avvenuta esecuzione delle opere ammesse al finanziamento.

Le opere dovranno essere realizzate entro un anno dalla data del verbale di accertamento delle anomalie come riportato all'art.2 del presente regolamento, salvo proroga motivata per cause non imputabili al richiedente.

Articolo 8

Le unità immobiliari che usufruiscono del contributo possono essere beneficiarie una seconda volta, comunque nei limiti di spesa riportati nella tabella all'art.4. Tali limiti sono da intendere quindi per tipologia di lavoro, anche se frazionati in due periodi temporali diversi.

PUNTO N. 13 ODG
DELIBERAZIONE N. 11/2021 D. 26.02.2021

OGGETTO: Esame ed approvazione della convenzione per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria della passerella sul fiume Arnò.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che presso il fiume Arnò, che delimita il confine tra il Comune di Borgo Lares e quello di Tione di Trento, è presente una passerella, che collega i due territori e consente l'attraversamento del fiume dando continuità ad un apposito sentiero;

VERIFICATO che la zona in questione è importante dal punto di vista naturalistico ed è frequentata da diverse persone, oltre ad essere un punto qualificante del Parco Fluviale del Sarca;

DATO ATTO che tale passerella necessita di alcuni interventi di manutenzione e preso atto che, in accordo con il Parco Fluviale Sarca ed il Comune di Borgo Lares, è stato deciso di effettuare un intervento di conservazione della struttura, verso una spesa prevista di € 45.000,00 da ripartire in tre parti uguali;

VERIFICATO quanto deciso del Consorzio BIM Sarca con delibera del Consiglio Direttivo 52/2020 e dal Parco Fluviale del Sarca in data 24 settembre 2020;

CONSIDERATO che le opere di manutenzione potrebbero essere effettuate dalla Forestale, tramite i propri operai e quindi in economia;

RITENUTO opportuno approvare alcune indicazioni per regolamentare l'intervento, pur precisando che si tratta di un atto prettamente esecutivo, essendo lo stesso intervento già previsto negli atti fondamentali di programmazione dell'Ente, ovvero nel bilancio di previsione;

VISTO il testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrato e corretto con D.Lgs. 126/2014;

Accertata la disponibilità al capitolo 3675 cod. bil. 10.05.02 del bilancio di previsione 2021, e dato atto che si provvederà successivamente alla stipula della convenzione ed all'impegno della spesa.

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n.2/2018 e s.m., sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/108 e s.m.

Con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di APPROVARE, per le motivazioni esposte nelle premesse, il testo dell'accordo tra il Comune di Borgo Lares, il Comune di Tione di Trento ed il BIM Sarca quale capofila della Rete delle Riserve del Sarca, per la manutenzione straordinaria del ponte passerella sul fiume Arnò, nel testo allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di INCARICARE il Sindaco di provvedere alla sua sottoscrizione, autorizzandolo fin d'ora ad inserire modeste variazioni tese a migliore in testo e comunque a raggiungere gli obiettivi indicati nel presente provvedimento;
3. di INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario di procedere all'impegno ed alla liquidazione della spesa a carico del Comune di Tione di Trento di € 15.000,00 a favore del Fondo Forestale Provinciale, a carico del cap. 3675 cod. bil. 10.05.02 del bilancio di previsione 2021 successivamente alla sottoscrizione della convenzione.;
4. di DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 17, contrari zero, astenuti n. zero su n. 17 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di DARE ATTO che, avverso la deliberazione, è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, è ammessa opposizione, da presentare alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 06.12.1071, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Punto n. 13 ODG

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco. Si tratta di un intervento concordato con BIM/Rete Riserve e il Comune di Borgo Lares. Si è previsto di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria. E' infatti previsto che Rete Riserve possa insieme ai Comuni intervenire per finanziare spese rilevanti nell'ambito dei fiumi/Riserve. La spesa è prevista in € 45.000,00. Ogni Ente interviene con € 15.000,00.

E' la prima opera che si fa in questo modo, l'opera sarà seguita dagli operai forestali. I Comuni verseranno l'importo sul Fondo Migliorie Boschive e poi i lavori saranno eseguiti dagli operai forestali.

Il Consigliere Ferruccio Salvaterra chiede se sarà una passerella pedonale o ciclo – pedonale.

Il Sindaco risponde che la passerella sarà pedonale, all'interno di un percorso pedonale chiamato "acque industriali", per poter vedere e visitare centrali elettriche, piscicoltura ed altri insediamenti con finalità produttive.

Convenzione per intervento di manutenzione straordinaria del Ponte Passerella sull'Arnò

La presente convenzione viene redatta al fine di definire l'intervento di manutenzione straordinaria del ponte Passerella sull'Arnò a cavallo tra i Comuni di Tione di Trento e Borgo Lares, il cui costo è stato stimato dalla secondo una valutazione preliminare redatta dall'ufficio tecnico della rete di Riserva in circa Euro 45.000,00. Nella Delibera del Consiglio Direttivo n. 52 dd. 13/10/2020 dell'ADP Rete di Riserve Alto Sarca e nel verbale della C.R. PFS del 24/09/2020 si è previsto lo stralcio dell'intervento di manutenzione della passerella Tione di Trento/Borgo Lare ai fini della realizzabilità tramite una compartecipazione PFS/Comune di Tione/Comune di Borgo Lares.

Il giorno e l'ora risultanti dalle firme digitali, tra i seguenti enti:

- Comune di Tione di Trento (cod. fisc. n. 00336020227), in persona del Sindaco signor Eugenio Antolini, domiciliato per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Tione di Trento in Piazza Battisti n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva;
- Comune di Borgo Lares (cod. fisc. n. 02401740226), in persona del Sindaco signor Giorgio Marchetti domiciliato per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Borgo Lares (TN) in Via 21 Aprile n. 6, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva;
- Consorzio BIM (cod. fisc. n. 86001170223) quale Ente capofila del Parco Fluviale Sarca (AdP 2019/2021), in persona del signor Gianfranco Pederzoli, domiciliato per la carica che ricopre, presso la sede che rappresenta, situata in Tione di Trento, Viale Dante 46, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Direttivo n. del _____, esecutiva;

Premesso

- che in base agli accordi intervenuti e sinteticamente riportati nella delibera del Consiglio Direttivo n. 52 dd. 13/10/2020 e nella decisione della CR PFS del 24/09/2020, si è valutato opportuno stralciare dal progetto esecutivo denominato "Percorsi Tematici (Acqua Memoria e Paesaggio) l'intervento di manutenzione straordinaria del Ponte Passerella sull'Arnò situato a cavallo dei Comuni di Tione di Trento e Borgo, al fine di effettuare un intervento specifico, come meglio indicato nei verbali, dando atto che poi la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà curata dai Comuni interessati di Tione di Trento e Borgo Lares.
- Che, per quanto sopra, gli Enti interessati hanno valutato di prevedere un intervento più mirato e atto ad una rivalutazione complessiva del ponte tramite la sostituzione dell'intera parte lignea invece che la sola manutenzione ordinaria delle parti degradate come prevista nel progetto esecutivo della rete di riserva richiamato, in particolare, nel verbale del 24.09.2020. Tale intervento è stato stimato in circa Euro 45.000,00 e verrà quindi realizzato tramite la compartecipazione in parti uguali del PFS/Comune di Tione di Trento/Comune di Borgo Lares;
- che ai fini dell'esecuzione dell'intervento è stato chiesto al Servizio Foreste e Fauna della PAT, per il tramite del proprio personale, l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del ponte

tramite la sostituzione delle parti lignee che lo costituiscono, mantenendo inalterata la conformazione;

- che il Servizio Foreste e Fauna della PAT si è reso disponibile all'esecuzione delle opere nella primavera/estate 2021, e che a tal fine si dovrà provvedere al versamento dell'importo stimato pari a Euro 45.000,00 sul fondo di cui all'art. 91 bis della L.P. 11/2007 entro il 31.12.2020;
- la parte amministrativa per la redazione della manutenzione straordinaria sarà a carico del Comune di Borgo Lares, così come i rapporti con il Servizio Foreste e Fauna della PAT per la gestione delle opere e della regolare esecuzione delle stesse;

**Tutto ciò premesso e considerato,
tra gli enti sopra indicati si conviene e si stipula quanto segue.**

ARTICOLO 1 – Scopo della convenzione – Precisazioni in merito

Lo scopo della presente convenzione è quello di ripartire la spesa necessaria tra gli Enti interessati alla manutenzione straordinaria del Ponte della Passerella sull'Arnò situata a cavallo tra i Comune di Tione di Trento e Borgo Lares che prevede la sostanziale sostituzione della parte lignea.

La spesa prevista per l'intervento è stata stimata in complessivi Euro 45.000,00 che verranno così versate:

- Comune di Tione di Trento: Euro 15.000,00 da versare con proprio provvedimento sul fondo per le Migliorie Boschive della PAT entro il 31.12.2020;
- Comune di Borgo Lares: Euro 15.000,00 da versare con proprio provvedimento sul fondo per le Migliorie Boschive della PAT entro il 31.12.2020;
- Rete di Riserva del Sarca (Parco Fluviale Sarca): Euro 15.000,00 da rimborsare al Comune di Borgo Lares da parte dell'Ente Capofila (BIM Sarca) entro 30 gg. Dalla rendicontazione con eventuale rideterminazione di tale importo in caso di spesa inferiore a quella prevista (€ 45.000,00) da ripartire in parti uguali tra i tre enti.

ARTICOLO 2 – versamento quote

Il versamento della spesa pattuita autorizza la Commissione Forestale Provinciale a vincolare le somme e qualora la spesa definitiva risultasse inferiore a quella presunta già versata, i maggiori versamenti rimarranno in essere a proprio nome presso il Fondo Forestale Provinciale.

Ad ultimazione delle opere si chiederà la rendicontazione al Servizio Forestale della PAT, e l'eventuale economia di spesa nella realizzazione dell'opera sarà ripartita sui tre enti in parti uguali e, per quanto riguarda la quota della Rete di Riserva verrà restituita da parte del Comune di Borgo Lares entro il termine di 60 giorni dalla rendicontazione.

ARTICOLO 3 – Durata della convenzione

Il contenuto della presente convenzione ha durata fino al termine di esecuzione delle opere, previsto comunque per la primavera/estate 2021. In ogni caso l'intervento dovrà essere terminato in tempo utile per rispettare il termine di rendicontazione previsto per il 13.12.2022.

ARTICOLO 4 – Registrazione in caso d'uso

Ai fini fiscali, il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tabella parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e s.m.;

L'atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e s.m.

ARTICOLO 5 – Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie sorte tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in sede di conferenza dei rappresentanti.

Letto, confermato e sottoscritto,

Comune di Tione di Trento

Eugenio Antolini

Comune di Borgo Lares

Giorgio Marchetti

Rete di Riserva Alto Sarca

Gianfranco Pederzoli

PUNTO N. 14 ODG
DELIBERAZIONE N. 12/2021 dd. 26.02.2021

OGGETTO: Modifica all' art. 2 dello Statuto di GEAS S.p.A.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si assenta, uscendo dalla videoconferenza, il consigliere Mirko Sforza.

Premesso che il Comune di Tione di Trento con deliberazione consiliare n. 24 del 14 maggio 2002 ha aderito alla Società GEAS S.p.A, società costituita per l'esercizio di varie attività, tra cui le attività che concorrono ad integrare il servizio idrico integrato, le attività legate alla produzione e distribuzione dell'energia, la raccolta e trasporto dei rifiuti, ecc.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 27/2017 dd. 31.07.2017 mediante la quale si procedeva ad approvare, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come recepito nell'Ordinamento provinciale, il nuovo Statuto della società GEAS S.p.A, attualmente vigente.

Considerato che con detta modifica statutaria e l'uscita dalla compagine sociale dei soci privati GEAS è ora società in house dei Comuni ed enti pubblici soci.

Dato atto che con nota dd. 18 dicembre 2020, pervenuta al protocollo comunale n. 14667 in data 21.12.2020, la società GEAS S.p.A. ha proposto di effettuare un'integrazione all'art. 2 dello Statuto vigente, integrazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 dicembre 2020.

Preso atto che le sopracitate modifiche hanno lo scopo di ampliare l'offerta di servizi offerti da GEAS S.p.A. in quanto mediante le stesse verrà offerta agli Enti soci la possibilità di usufruire di nuovi servizi nell'ottica del miglioramento dell'efficienza dei Comuni nell'erogazione di servizi e nell'esecuzione di interventi sul proprio territorio.

Viste le modifiche proposte da apportare all'art. 2 dello Statuto vigente, consistenti nell'aggiunta all'articolo predetto dei seguenti commi:

- t) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- u) lavori di manutenzione verde pubblico ed ambientali;
- v) attività amministrative a favore dei soci.

Udita la relazione in merito alle modifiche introdotte e la relativa discussione con gli interventi riportati a verbale.

Ritenuto di procedere all'adeguamento statutario della società GEAS S.p.A., per consentire alla società l'ampliamento dei servizi offerti agli Enti Soci, importante ampliamento del ventaglio dei servizi offerti.

Accertata la propria competenza ai sensi dell'articolo 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n. 3/2018 e s.m., in quanto trattasi di modifica statutaria di società partecipata direttamente dal Comune di Tione di Trento.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde consentire l'adeguamento dello Statuto in tempi brevi.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le integrazioni all'art. 2 dello Statuto della società GEAS S.p.A., consistenti nell'aggiunta all'articolo predetto dei seguenti commi nel testo sotto riportato:
 - t) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - u) lavori di manutenzione verde pubblico ed ambientali;
 - v) attività amministrative a favore dei soci.
2. di incaricare il Sindaco, o un suo delegato, di partecipare all'Assemblea straordinaria della società GEAS S.p.A. di prossima convocazione, incaricandolo di procedere con ogni ulteriore adempimento per il raggiungimento del fine stabilito dal presente provvedimento.
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società GEAS S.p.A.
4. **di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
5. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto n. 14 ODG

INTERVENTI

Preso atto che si assenta dalla videoconferenza il Consigliere Mirko Sforza.

Relaziona il Sindaco spiegando che le modifiche riguardano l'articolo 2 che detta le previsioni relative alle attività svolte da GEAS. Si intendono ampliare le attività che svolge a favore degli enti soci tra cui i Comuni.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 24,00.

Il presente verbale si compone di n. 55 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mirella Girardini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

documento firmato digitalmente

Il presente documento in forma cartacea costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alla regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.lgs 39/1993).
